

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	--

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME

periodo giugno - settembre 2012

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo giugno - settembre 2012

Sentenza/ Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
139	Principale	Valle d'Aosta	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Coordinamento della finanza pubblica
141	Incidentale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Friuli Venezia Giulia	Stato/Regione	Polizia amministrativa locale, ordinamento civile
142	Principale	Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; commercio; carburanti
143	Principale	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; imposte e tasse
145	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione Siciliana	Stato	Ordinamento degli uffici
147	Principale	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione	Istruzione
148	Principale	Valle d'Aosta	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Finanza locale; ordinamento civile; ordinamento degli enti locali
151	Principale	Valle d'Aosta	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Finanza regionale; coordinamento della finanza pubblica
157	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione Siciliana	Stato	Bilancio e contabilità; coordinamento della finanza pubblica
164	Principale	Valle d'Aosta	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	SCIA; principi fondamentali dell'azione amministrativa; livelli essenziali delle prestazioni
168	Incidentale	TAR Friuli Venezia Giulia	Friuli Venezia Giulia	Regione	Commercio



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2012
Regione Friuli Venezia Giulia
R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A.
Gabriele, C. Toresini, F. Turrini,
Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012

Sentenza/ Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
173	Principale	Valle d'Aosta	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Finanza regionale, coordinamento della finanza pubblica, ordinamento degli uffici, pubblico impiego
176	Principale	Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione	Finanza regionale; concorso agli obiecti vi di finanza pubblica
178	Principale	Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Regione siciliana, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato/Regioni	Federalismo fiscale
179	Principale	Valle d'Aosta	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Industria, commercio, artigianato, turismo, governo del territorio, tutela della salute, ordinamento uffici regionali
183	Principale	Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Commercio; carburanti
184	Principale	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; edilizia e urbanistica
187	Principale	Friuli Venezia Giulia	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato/Regione	Finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; sanità
189	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma di Bolzano	Provincia	Imposte e tasse; coordinamento della finanza pubblica
193	Principale	Friuli Venezia Giulia e Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato/Regioni	Coordinamento finanza pubblica
195	Principale	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

Sentenza/ Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
198	Principale	Valle d'Aosta, Trentino Alto-Adige, Sardegna, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regioni	Coordinamento della finanza pubblica
199 *	Principale	Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione	Enti locali; servizi pubblici; referendum abrogativo
200 *	Principale	Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione	Finanza pubblica; liberalizzazione delle attività economiche
202	Principale	Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato/Provincia	Principio di leale collaborazione
203	Principale	Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Livelli essenziali, tutela della concorrenza, commercio, turismo, industria, artigianato, governo del territorio
207	Conflitto di attribuzione	Provincia autonoma di Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Livelli essenziali delle prestazioni, tutela del paesaggio
212	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Sardegna	Stato	Coordinamento della finanza pubblica; ordinamento degli uffici
215	Principale	Valle d'Aosta	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Ordinamento civile; coordinamento della finanza pubblica
217	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Friuli Venezia Giulia	Stato	Coordinamento della finanza pubblica, ordinamento degli uffici, demanio

* Le sentenze n. 199 e 200 non sono state schedate.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 139 del 23 maggio-4 giugno 2012 (G.U. 24/2012)

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), 3, comma 1, lettere *f*) e *l*), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), artt. 117 e 119 Cost., principio di ragionevolezza

Ricorrente/i: Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ricorso n. 96/2010)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19 e 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 in relazione agli artt. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), 3, comma 1, lettere *f*) e *l*), e 4 dello Statuto speciale VdA nonché degli artt. 117 e 119 della Costituzione;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, in relazione agli artt. 2, comma 1, lettera *a*), e 3, comma 1, lettera *f*), dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, degli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza;
- estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 8 e 9, del decreto-legge. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

Annotazioni:

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha impugnato numerosi commi dell'art. 6 del d.l. 78/2010, relativo alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, lamentando la violazione degli artt. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), 3, comma 1, lettere *f*) e *l*), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonché del principio di ragionevolezza. La ricorrente ha

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

poi rinunciato all'impugnativa, limitatamente ai commi 8 e 9 dell'art. 6, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, seguita dall'accettazione della rinuncia parziale da parte dello Stato.

La Corte riunisce il giudizio con quelli promossi da altre regioni ordinarie sulle medesime questioni e rileva preliminarmente che, dopo la presentazione dei ricorsi, alcune disposizioni impugnate sono state modificate, senza però intervenire sulle parti oggetto di impugnativa. Pertanto, non potendo dichiarare la cessazione della materia del contendere, la Corte esamina il merito delle censure, dopo aver respinto sempre in via preliminare, l'eccezione della tardività del ricorso invocata dallo Stato in quanto le disposizioni impugnate, non modificate in sede di conversione, sarebbero state immediatamente lesive. Di contrario avviso la Corte che richiama a giurisprudenza costante secondo la quale *“la Regione che ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto-legge «può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore» della relativa legge di conversione, perché «soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione» (da ultimo, sentenza n. 232 del 2011)”*.

Ai fini della trattazione, le questioni vengono suddivise, in ragione della omogeneità e della reciproca connessione delle cui esse si riferiscono, in tre gruppi, riguardanti, il primo, i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo; il secondo, il comma 12, ultimo periodo; il terzo, il comma 20, quarto periodo, censurato però solo dalle regioni ordinarie ricorrenti..

Con riferimento al primo gruppo di disposizioni, La Corte esamina separatamente i due ordini di censure prospettate dalle ricorrenti, *in primis* l'invasione della potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché l'art. 3, comma 1, lettera f), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, e conseguentemente l'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 Cost.

La Corte non condivide la tesi delle regioni secondo cui, nonostante l'autoqualificazione come «disposizioni di principio» operata dal comma 20 dell'art. 6, dalle previsioni statali impugnate non potrebbe estrapolarsi alcun principio o limite complessivo di spesa, avendo le stesse carattere dettagliato e puntuale così precludendo qualsiasi possibilità di autonomo adeguamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, nonché da parte degli enti locali e degli altri enti e organismi che fanno capo ai rispettivi ordinamenti. Ad avviso della Corte, invece, le disposizioni statali impugnate, nel porre vincoli di spesa alle regioni, hanno soddisfatto la condizione ben delineata nella precedente sentenza 182/2011, cioè agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale, «consente un processo di induzione che, partendo da un apprezzamento non atomistico, ma globale, dei precetti in gioco, conduce all'isolamento di un principio comune» (sentenza n. 182 del 2011). In base a tale principio, le Regioni devono ridurre le spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dall'art. 6 per lo Stato, senza imporre alle Regioni l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone. Qualificate le disposizioni come principi di coordinamento della finanza pubblica, la Corte argomenta infine che anche la Regione autonoma Valle d'Aosta è soggetta a tali vincoli, a nulla valendo in tale caso la speciale autonomia della stessa.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

La Corte ritiene infondato anche il secondo ordine di censure, sempre relativo al primo gruppo di norme, attinente all'interferenza delle misure impugnate con altre materie di competenza esclusiva o concorrente regionale, in particolare la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., nonché di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta, oltre a violare l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost., nonché l'art. 4 dello Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta, poiché «incidere[bbero], limitandole, sull'esercizio delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti» e infine l'art. 3, comma 1, lettera l, dello statuto in materia di «igiene, assistenza ospedaliera e profilattica» e l'art. art. 117, terzo comma, Cost, in materia di «tutela della salute» qualora si ritenessero le norme impugnate se applicabili anche all'azienda sanitaria valdostana. Anche in questo caso la Corte si attiene ai suoi precedenti secondo i quali nel caso in cui *“la disposizione impugnata costituisca principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica «l'eventuale impatto di essa sull'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed organizzativa (artt. 117, quarto comma, e 118 Cost.) della ricorrente si traduce in una “circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale”» (da ultimo, sentenza n. 40 del 2010, nonché sentenze n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004)”, a maggior ragione considerando il disposto del comma 20 dell'art. 6, secondo il quale le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica»,.*

Il secondo gruppo di questioni si riferisce al comma 12, ultimo periodo dell'art. 6 del d.l. 78/2010 secondo cui «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi»,. così comportando ad avviso dei ricorrenti che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possano corrispondere le indennità chilometriche in caso di missioni di servizio effettuate dal personale contrattualizzato con mezzo proprio e violando conseguentemente la potestà legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» (art. 2, comma 1, lettera a, dello statuto regionale VdA) e l'autonomia finanziaria regionale (artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., nonché art. 3, comma 1, lettera f, dello statuto regionale) in quanto, ponendo un divieto di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, inciderebbe sull'organizzazione delle Regioni e ostacolerebbe «lo svolgimento delle attività pubbliche legittimamente previste dalla legislazione regionale» oltre ad essere irragionevole, in quanto, «tenuto anche conto delle caratteristiche morfologiche della Regione», l'applicazione della norma produrrebbe un aggravio, invece che una riduzione, della spesa.

La Corte riprende il ragionamento già prospettato sul primo gruppo di disposizioni, ritenendo anche in questo caso che la disposizione impugnata, letta insieme al comma 20 più volte richiamato, comporta che tutte le disposizioni dell'art. 6 non si applicano in via diretta alle Regioni, vincolando le Regioni solo nel concorrere a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	--

rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell'art. 6. Così ragionando, anche questa norma va ricondotta ad avviso della Corte al principio generale di coordinamento della spesa e le censure regionali sono pertanto rigettate.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 141 del 23 maggio-6 giugno 2012 (G.U. 24/2012)

Materia: polizia amministrativa locale, ordinamento civile

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.

Ricorrente/i: Tribunale ordinario di Trieste (ord. prom. 235/2011)

Resistente/i: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: artt. 10, comma 7, e 26, comma 8, della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9/2009 nel testo modificato dall'art. 10, comma 87, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11/2011;
- la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9/2009 in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
- l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9/2009 in riferimento all'art. 117, primo comma Cost.

Annotazioni:

La Corte si è pronunciata sul ricorso presentato in via incidentale dal Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, che dubitava della legittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale 9/2009 del Friuli Venezia Giulia relative al divieto per il personale appartenente alla polizia municipale di richiedere il tempo parziale (art. 10, comma 7) ed all'obbligo da parte delle amministrazioni locali di convertire i rapporti a tempo parziale in corso in contratti a tempo pieno entro la data del 31 dicembre 2012 (art. 26, comma 8). Tale censura veniva sollevata ritenendo le disposizioni regionali attinenti ad aspetti privatistici del contratto di lavoro, rispetto ai quali la potestà normativa esclusiva spetterebbe allo Stato, trattandosi di ordinamento civile.

Quanto alle questioni procedurali, la Corte rileva in primo luogo che l'ordinanza di promovimento del giudizio non ha tenuto conto delle successive modifiche normative della

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

disposizione transitoria censurata, avendo la legge regionale 11/2011 prorogato il termine per la trasformazione dei rapporti in essere, senza peraltro ritenere che tale lacuna si traduca nell'inammissibilità della questione sollevata perché la modifica non altera in modo significativo il quadro normativo, limitandosi a spostare la data entro la quale i rapporti di lavoro a tempo parziale esistenti devono essere trasformati in rapporti a tempo pieno. La Corte procede quindi all'esame del merito estendendo il proprio scrutinio al testo della norma come modificata dalla legge regionale 11/2011. In secondo luogo, ancora in via preliminare, la Corte ritiene che la lamentata lesione dell'art. 117, primo comma, Cost., benché prospettata nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, non trova alcun supporto di motivazione nel corpo dell'ordinanza stessa, sicché la dichiara inammissibile.

Prima di entrare nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento del contratto di lavoro a tempo parziale alle dipendenze della pubblica amministrazione: mentre in passato vigeva la regola di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3/1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), secondo cui il rapporto di impiego pubblico era caratterizzato dal fondamentale connotato della esclusività, con la legge 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego), è stata riconosciuta la possibilità, per le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici istituzionali e territoriali, di costituire rapporti di lavoro a tempo parziale.

Successivamente, l'art. 73, comma 1, del decreto-legge 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, ha introdotto significative novità nel corpo dell'art. 1, comma 58, della legge 662/1996 disponendo che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non costituisce più una scelta esclusiva del dipendente in quanto l'Amministrazione può negare la trasformazione, fra l'altro, nel caso in cui comporti, «in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla finalità dell'amministrazione stessa». La valenza innovativa di tale modifica è confermata dall'art. 16 della legge 183/2010 con cui si è prevista la facoltà per le amministrazioni pubbliche, in sede di prima applicazione del menzionato art. 73, di «sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore» del decreto-legge 112/2008.

Tale ricostruzione della materia consente alla Corte di affermare che il rapporto di lavoro a tempo parziale è, nel regime attualmente vigente, strettamente connessa con gli assetti organizzativi della pubblica amministrazione di appartenenza. Pertanto, la norma regionale nel prevedere a regime – evidentemente per il futuro – un generale divieto di contratto di lavoro a tempo parziale per il personale della polizia locale, applicando pertanto a quest'ultimo il divieto già fissato dall'art. 1, comma 57, della legge 662 /1996 per il personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non è in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in quanto non interviene direttamente sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale ma si limita a stabilire, per il futuro, che il personale addetto a funzioni di polizia locale non potrà usufruire di tale modalità di prestazione del rapporto di lavoro: questa previsione non altera il contenuto di un contratto regolato dalla legge statale, ma sceglie quale tipo di contratto dovrà essere applicato ad una determinata categoria di dipendenti. Anche alla luce dell'evoluzione della ricordata normativa statale in materia, la possibilità (o il divieto) di prestazione di lavoro

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

con contratto a tempo parziale si inserisce pertanto in un ambito di scelte di organizzazione amministrativa; ambito che si colloca in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro. La norma, quindi, «spiega la sua efficacia nella fase anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro e incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive» (sentenza n. 235 del 2010). La disposizione impugnata non incide sulla struttura della disciplina del rapporto di lavoro ma regola l'uso di quell'istituto da parte delle amministrazioni locali, su cui la legge regionale ha competenza. Infatti, da un lato lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963, prevede all'art. 4, numero 1) una potestà legislativa primaria della Regione in materia di «ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto». Inoltre, successivamente alla riforma costituzionale del titolo V della parte seconda della Costituzione, intervenuta con legge costituzionale 3/2011, la Corte ha, in più occasioni, ribadito che «la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione» (sent. 95/2008, 159/2008, 100 e 235 del 2010). Inoltre la Corte, con la recente sentenza 167/2010 ha confermato che, con la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, è stata riservata allo Stato la competenza in tema di ordine pubblico e pubblica sicurezza, mentre la materia della polizia amministrativa locale è oggetto di competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., competenza che si estende anche alle Regioni a statuto speciale in forza della clausola di maggior favore.

Diverso il ragionamento della Corte per quanto attiene alla disposizione transitoria. Ritiene in questo caso la Corte che la tale norma che stabilisce l'obbligatoria conversione dei contratti di lavoro a tempo parziale, in precedenza stipulati, in contratti a tempo pieno finisce per incidere direttamente sulla disciplina di contratti che già esistono. La natura transitoria della disposizione in esame manifesta, ad avviso della Corte, la sua illegittimità costituzionale, perché essa non regola, per il futuro, la possibilità o il diniego di utilizzazione di una determinata forma contrattuale, ma altera il contenuto di contratti a tempo parziale conclusi in precedenza e già in corso, in tal modo intervenendo nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 142 del 23 maggio – 6 giugno 2012 (G.U. 24/2012)

Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; commercio; carburanti.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 117, comma quarto, e 118 Cost. in combinato disposto con art. 10 della l. cost. 3/2001; art. 9, n. 3) e art. 16, nonché Titolo VI, in particolare artt. 73, 75 e 79 dello Statuto speciale del TAA (DPR 670/1972); norme di attuazione del medesimo di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare gli artt. 3, 9, 10 e 10-bis; al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017; al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare art. 15; al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2, 3 e 4; principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 97/2011)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), conv. in l. 111/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

Esito del giudizio:

la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del d.l. 98/2011, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), nella parte in cui dispone che sia integralmente versato al bilancio dello Stato il gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale percepito nei rispettivi territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano e non attribuisce a ciascuna di tali Province autonome i nove decimi di detto gettito.

Annotazioni:

La ricorrente premette che la tassa automobilistica provinciale è stata istituita con l'art. 4 della l. p. 10/1998. L'art. 73, comma 1, dello Statuto di autonomia prevede che «le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri».

Il comma 21 impugnato istituisce un'addizionale erariale della tassa automobilistica, destinata a trovare applicazione anche nella provincia di Trento, per effetto del rinvio operato dall'art. 4, comma 2, l.p. 10/1998, ove è disposto che «*In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale, il presupposto di imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalità di applicazione del tributo, fatta eccezione per quanto*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

disposto dal comma 3, rimangono assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953».

Risulta pertanto evidente l'incostituzionalità del comma 21, nella parte in cui prevede che l'addizionale è da versare alle entrate del bilancio dello Stato, non potendo lo Stato fare proprio il gettito di un tributo provinciale.

In via subordinata, per l'ipotesi che la disposizione impugnata debba interpretarsi nel senso che con essa lo Stato, a dispetto della denominazione, ha istituito un'imposta nuova e propria, la ricorrente denuncia comunque la violazione dell'art. 75, lett. g), Statuto, che riserva alla Provincia «*i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici*».

Ad avviso della ricorrente, in entrambi i casi considerati – si tratti, cioè, della maggiorazione di una tassa provinciale ovvero di una nuova imposta statale – difetterebbero le condizioni poste dall'art. 9 del d.lgs. 268/1992 per la riserva del gettito all'erario e, pertanto, sarebbero violati gli articoli 73 e 75, lett. g) [*rectius*: art. 75, comma 1, alinea e lett. g)], dello Statuto.

Inoltre la norma impugnata, imponendo alla Provincia una forma di concorso al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica senza osservare lo specifico procedimento concordato previsto dall'art. 79 Statuto, violerebbe tale disposizione statutaria ed il principio di leale collaborazione.

Si è costituito in giudizio lo Stato che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo della tardività del deposito in giudizio della ratifica, da parte del Consiglio provinciale, della deliberazione della Giunta provinciale di proporre il ricorso stesso. L'atto di ratifica, infatti, non è stato depositato in giudizio entro il termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso, previsto per la costituzione della parte ricorrente dall'art. 31, comma 4, della l. 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

La suprema Corte – in tema di giudizi di legittimità costituzionale in via principale e per conflitto di attribuzione tra enti – ha costantemente affermato che la «*previa deliberazione*» della proposizione del ricorso introduttivo da parte dell'organo collegiale competente è «*esigenza non soltanto formale, ma sostanziale [...] per l'importanza dell'atto e per gli effetti costituzionali ed amministrativi che l'atto stesso può produrre*» (sent. n. 33 del 1962; analogamente le sent. nn. 8 del 1967; 119 del 1966; 36 del 1962). La successiva ratifica consiliare è stata ammessa dalla Corte solo in presenza di «*circostanze straordinarie*».

Nel caso di specie, comunque, l'interinale legittimazione processuale straordinaria è positivamente disciplinata, per l'ipotesi di impugnazione di leggi statali, dal combinato disposto degli artt. 54, n. 7 e 98, primo comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige, i quali espressamente subordinano l'efficacia dell'impugnazione di un atto legislativo statale, proposta in via d'urgenza dalla Giunta, alla ratifica da parte del Consiglio nella sua prima seduta successiva.

Il fatto, però, che in base al suddetto Statuto sia consentito alla Giunta provinciale di proporre ricorso salvo ratifica non significa che questa sia irrilevante ai fini del giudizio davanti alla Corte e neppure che possa intervenire in qualunque momento di esso, purché entro l'udienza di discussione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

E' infatti necessario che la volontà del Consiglio provinciale di promuovere ricorso sia accertata, mediante acquisizione della deliberazione agli atti del processo, al più tardi, come già visto, entro il termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione (sent. nn. 54/1990 e 147/1972).

Questa scansione di termini processuali mostra in modo evidente che il processo costituzionale è diretto a garantire alla parte resistente la possibilità di manifestare la propria volontà di opporsi al ricorso (costituendosi in giudizio) dopo che l'atto di impugnazione deliberato dall'organo solo provvisoriamente competente si sia definitivamente consolidato con la ratifica.

La suprema Corte ritiene fondata l'eccezione dello Stato, però il ricorso non può essere dichiarato inammissibile si deve, infatti, tener conto nel caso di specie della lunga prassi della Corte stessa, la quale in numerose pronunce (ex multis, sent. nn. 57/1957; 56/1964; 768/1988; 104/2008) non ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per tardività del deposito della ratifica consiliare. Siffatta prassi ha determinato, anche per l'obiettivo incertezza interpretativa delle norme processali in materia, un errore scusabile tale da ingenerare nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del suddetto termine di deposito.

La Corte prende poi atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 16, comma 1, del d.l. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in l. 214/2011, ha modificato il secondo periodo dell'impugnato comma 21 dell'art. 23 variando, a partire dal 2012, l'importo dell'addizionale (da 10 euro per ogni chilowatt superiore ai 225 a 20 euro per ogni chilowatt eccedente i 185).

Detto *ius superveniens*, tuttavia, non ha comportato la cessazione della materia del contendere sia perché la disciplina relativa all'anno 2011 (primo periodo del comma 21) è rimasta immutata, sia perché la censura della Provincia autonoma è rivolta alla prevista riserva allo Stato del gettito dell'addizionale, indipendentemente dall'entità dell'addizionale stessa e dall'importo del suo gettito. Ne segue che la questione deve essere estesa alla nuova formulazione dell'art. 23, comma 21, del d.l. 98/2011.

Nel merito, la prima questione proposta in via principale dalla ricorrente afferma che l'addizionale erariale, in quanto si innesta in un tributo proprio della Provincia – cioè nella tassa automobilistica provinciale – costituisce maggiorazione di un tributo provinciale, con la conseguenza che anche il gettito di tale addizionale andrebbe attribuito alla Provincia.

Tale questione è infondata.

Per giungere a questa conclusione, infatti, la ricorrente presuppone erroneamente che tale addizionale abbia la stessa natura di tributo proprio provinciale della tassa cui inerisce, quando invece l'addizionale, pur innestandosi in un tributo proprio della Provincia, resta un prelievo erariale, stabilito dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva in materia di «sistema tributario dello Stato» (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.). Pertanto, anche il gettito di tale addizionale spetta all'erario, nei limiti consentiti dalle norme statutarie.

Con la seconda questione, proposta in via subordinata, la ricorrente afferma che l'attribuzione allo Stato dell'intero gettito dell'addizionale erariale e non soltanto di un

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

decimo di esso viola gli articoli 73 e 75, comma 1, alinea e lett. g), Statuto, difettando le condizioni poste dall'art. 9 del d.lgs. 268/1992, per la riserva del gettito all'erario.

In particolare, questo articolo richiede a tal fine che: 1) la suddetta riserva sia giustificata da finalità diverse tanto dal «*raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica*» (art. 10, comma 6, d.lgs. 268/1992) quanto dalla copertura di «*spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione*» (art. 10-bis, comma 1, lett. b) stesso d.lgs.); 2) il gettito derivi da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi; sia temporalmente delimitato; sia contabilizzato distintamente nel bilancio dello Stato e, quindi, sia quantificabile; sia destinato per legge alla copertura (ai sensi dell'art. 81 Cost.) di spese specifiche, nuove, di carattere non continuativo, non riferibili a materie di competenza regionale o provinciale.

Nella specie, il denunciato art. 23, comma 21, sia nel testo originario che in quello modificato dal d.l. 201/2011, non soddisfa quantomeno la condizione della delimitazione temporale del gettito, perché l'addizionale si applica senza limiti di tempo, «a partire dal 2011» e, in misura diversa, dal 2012 per effetto del citato *ius superveniens*.

Anche la condizione del carattere non continuativo delle spese alla cui copertura il gettito stesso deve essere destinato non è soddisfatta per molte delle spese che l'addizionale è diretta a finanziare in base all'alinea del comma 2 dell'art. 40 d.l. 98/2011.

La questione è dunque fondata e va quindi esclusa la riserva allo Stato del gettito dell'addizionale, che pertanto spetta alla Provincia ricorrente nella misura dei nove decimi, ai sensi dell'art. 75, comma 1, alinea e lett. g), Statuto.

La promossa questione di legittimità costituzionale va accolta in tali limiti. Restano assorbiti gli altri profili di censura prospettati dalla ricorrente.

Data l'identità della normativa statutaria e di attuazione dello statuto riguardante la Provincia autonoma ricorrente e la Provincia autonoma di Bolzano, la presente pronuncia – con riferimento all'attribuzione del gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale – deve essere estesa a quest'ultima Provincia.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 143 del 23 maggio – 6 giugno 2012 (G.U. 24/2012)

Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; imposte e tasse.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 36 dello Statuto di autonomia (l. cost. 2/1948) e relative norme di attuazione in materia finanziaria di cui all'art. 2 del DPR 26 luglio 1965, n. 1074; principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Regione Siciliana (ricorso n. 103/2011)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 23, comma 21; art. 37, comma 10, e art. 40, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), conv. in l. 111/2011.

Esito del giudizio:

la Corte, riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione siciliana con il ricorso n. 103/2011, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 10, del d.l. 98/2011, promossa, in riferimento all'art. 36 Statuto, all'art. 2 DPR 1074/1965 e al principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni.

Annotazioni:

La ricorrente sostiene che l'art. 37, comma 10, del d.l. 98/2011, nella parte in cui comprende nella riserva a favore del bilancio statale il contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto nei processi tributari, senza farne salva, per quelli celebrati in Sicilia, la spettanza alla Regione nemmeno della quota sostitutiva dell'imposta di bollo, violerebbe l'art. 36 Statuto e l'art. 2 del d.P.R. 1074/1965, a norma dei quali spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime.

Inoltre, lo stesso art. 37, comma 10, nella parte in cui, attribuendo allo Stato il maggior gettito derivante dai nuovi importi fissati per il contributo unificato nel processo civile e nel processo amministrativo, non prevede la partecipazione della Regione siciliana al

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

procedimento di ripartizione tra Stato e Regione dei relativi proventi riscossi in Sicilia, violerebbe il principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni.

Per la suprema Corte la questione non è fondata.

In virtù dell'art. 36 Statuto e del cit. art. 2 d.P.R. 1074/1965, spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio (ad eccezione di alcuni specifici tributi). È possibile per la legge statale disporre diversamente, attribuendo allo Stato il gettito di determinati tributi, solamente se ricorrono due condizioni: a) che si tratti di una entrata tributaria «nuova» e b) che il relativo gettito sia specificamente destinato dalla legge alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime.

La Corte cost. ha già affermato che il contributo unificato ha natura di «entrata tributaria erariale» ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 1074/1965 (sent. n. 73/2005).

La ricorrente, nel caso in esame, si duole dell'insussistenza della prima delle menzionate due condizioni e, cioè, della «novità» del tributo medesimo.

In proposito si deve osservare che «nuova» entrata tributaria è, però, anche la maggiore entrata derivante da disposizioni legislative che introducono nuovi tributi o aumentano le aliquote di tributi preesistenti e contestualmente dispongono la soppressione di tributi esistenti o la riduzione delle loro aliquote (sent. n. 348/2000).

Le disposizioni di cui all'art. 37 d.l. 98/2011 hanno sostituito, con riferimento alle controversie tributarie, l'imposta di bollo (in precedenza dovuta dalle parti e rientrante tra i tributi il cui gettito era devoluto alla Regione siciliana) con il contributo unificato e nel contempo, con il comma 10, hanno destinato allo Stato solamente il «maggior gettito» conseguente in applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9.

La norma impugnata, quindi, concerne solamente l'incremento di gettito scaturente dalla sostituzione dell'imposta di bollo con il contributo unificato.

In fase di applicazione della norma impugnata, lo Stato può sempre sentire la Regione interessata sul riparto. Ove, invece, riservi a sé una quota del gettito derivante dall'applicazione del contributo unificato alle controversie tributarie ritenuta dalla Regione superiore alla differenza tra il gettito totale e quello in precedenza derivante dall'applicazione dell'imposta di bollo, è in quella sede che l'ente regionale può difendere la propria autonomia finanziaria dalla lesione che ne deriverebbe, attraverso gli strumenti appropriati, ivi incluso il conflitto di attribuzioni (sent. nn. 348 e 98 del 2000).

Per la Corte non è fondata neppure la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 10, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito derivante dall'incremento dell'importo del contributo unificato dovuto nelle cause civili e amministrative disposto dal comma 6 stesso art..

La ricorrente lamenta il fatto che la norma non prevede la sua partecipazione al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione del gettito derivante dall'applicazione del contributo unificato nelle cause che si svolgono in Sicilia.

La Corte richiama la propria giurisprudenza ove è stato affermato che, quando il legislatore riserva all'erario «nuove entrate tributarie», il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni impone la previsione di un procedimento che contempli la partecipazione della Regione, la quale deve essere posta in grado di interloquire sulle scelte tecniche e sulle

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	--

stime da effettuare e di rappresentare il proprio punto di vista, solamente se la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa (sent. nn. 152 del 2011, 288 del 2001, 348, 347 e 98 del 2000).

E tale condizione non è ravvisabile nel caso di specie, anzitutto perché il problema si pone soltanto per il contributo unificato dovuto nelle controversie civili, considerato che, per quanto riguarda invece quello dovuto nelle controversie amministrative, non si pone il problema di individuare la quota del gettito derivante dalle tariffe vigenti precedentemente alle modifiche introdotte dal predetto art. 37, poiché quel gettito non è riservato alla Regione siciliana, bensì allo Stato.

In secondo luogo, c'è da osservare che la determinazione della quota di gettito nei singoli casi concreti dipende da elementi di agevole individuazione (essenzialmente il valore della causa dichiarato dalla stessa parte ricorrente).

Se, poi, in sede di applicazione della norma, lo Stato dovesse erroneamente determinare tale quota, la Regione, come già precisato sopra, potrà sempre tutelarsi con le opportune iniziative, incluso il conflitto di attribuzioni.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 145 del 23 maggio – 6 giugno 2012 (G.U. 24/2012)

Materia: ordinamento degli uffici

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 51, 97, 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Cost.

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (ricorso n. 1/2012)

Resistente/i: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: articoli 1, commi 1, 2 e 9, 2, 3, 4, 5, 7, comma 2, e 8, del disegno di legge 828-563-824 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa)

Esito del giudizio: la Corte dichiara cessata la materia del contendere

Annotazioni:

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato varie disposizioni del disegno di legge 828-563-824 della Regione siciliana, in materia di personale regionale.

Considerato che successivamente alla proposizione del ricorso la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 9/2012 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura e che il Commissario dello Stato per la regione Siciliana ha preso atto della promulgazione del testo approvato dall'Assemblea regionale siciliana, con espunzione delle parti impuginate, che come costantemente affermato dalla stessa Corte, la promulgazione parziale del testo approvato dall'Assemblea regionale siciliana realizza «l'esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato» dalla medesima Assemblea, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 147 del 4-7 giugno 2012 (G.U. 24/2012)

Materia: istruzione

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, terzo comma Cost.

Ricorrente/i: Sicilia (ricorso n. 102/2011)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 19, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del d.l. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

Annotazioni:

La Sicilia, insieme a Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata, ha impugnato il comma 4 dell'art. 19 del d.l. 98/2011. Tale disposizione recava due previsioni, strettamente connesse: l'obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per acquisire l'autonomia; soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Si tratta, quindi, di una norma che regola la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti.

La disposizione viene censurata in quanto ritenuta in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto conterrebbero una normativa di dettaglio in una materia (l'istruzione) oggetto di competenza concorrente, posto che tali disposizioni non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. n), Cost. (norme generali sull'istruzione) nonché con gli artt. 14, lett. r), 17, lett. d), e 20 del r.d.lgs. 455/1946 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e con gli artt. 1 e 6 del d.P.R. 246/1985 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione), poiché la normativa statale interviene in un ambito nel quale alla Regione è riconosciuta competenza esclusiva e concorrente e, di conseguenza, anche esecutiva ed amministrativa.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

La Corte osserva in primis che il citato comma 4 è da ricondurre alla materia della «istruzione». Richiama a tale proposito la costante giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo V: con le sentenze 200/2009 e 92/2011 è stata da ultimo chiarita la differenza esistente tra le norme generali sull'istruzione – riservate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. n), Cost. – e i principi fondamentali della materia istruzione, che l'art. 117, terzo comma, Cost. devolve alla competenza legislativa concorrente. Rientrano tra le norme generali sull'istruzione *«quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali»*. Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell'istruzione *«quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale»* (sent. n. 92/2011 che richiama la n. 200/2009).

D'altronde, ricorda la Corte, lo stesso legislatore statale prima della riforma costituzionale del 2001, era intervenuto a regolare con apposite norme il riparto di competenze relative all'organizzazione della rete scolastica; l'art. 138, lett. b), del d.lgs. 112/1998 relativo al conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali già disponeva che fossero delegate alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti la «programmazione, sul piano regionale, nei limiti della disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali»; subito dopo, il d.P.R. 233/1998 relativo al dimensionamento delle istituzioni scolastiche e alla determinazione degli organici degli istituti ha disposto (art. 3) che le Regioni approvino il piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sulla base dei piani disposti dalle singole Province. E' pertanto del tutto implausibile che il legislatore costituzionale del 2001 abbia inteso sottrarre alle Regioni la competenza relativa al programma di dimensionamento delle istituzioni scolastiche che già era di loro spettanza in un quadro costituzionale segnato da una impostazione maggiormente centralizzata. Nello stesso senso si è mosso lo stesso legislatore statale anche dopo la riforma del Titolo V: l'art. 64, comma 4-quater, del d. l. 112/2008 ha disposto – riconoscendo, ancora una volta, la competenza delle Regioni – che le medesime dovessero provvedere, per l'anno scolastico 2009/2010, ad assicurare il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dal citato d.P.R. 233/1998. Il successivo d.P.R. 81/2009 relativo alla riorganizzazione della rete scolastica, mirava a modificare il quadro normativo, disponendo, all'art. 1, che alla definizione «dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata» tra lo Stato e le Regioni. Il medesimo art. 1, peraltro, stabilisce che, fino all'emanazione del menzionato decreto ministeriale, continui ad applicarsi la disciplina vigente, vale a dire il d.P.R.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

233/1998 e tale disciplina transitoria va applicata al caso di specie in quanto tale decreto ministeriale non è mai intervenuto.

L'art. 19, comma 4, viene pertanto ritenuto illegittimo dalla Corte, in quanto la disposizione incide senza dubbio sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che, secondo la giurisprudenza costituzionale costante non può ricondursi nell'ambito delle norme generali sull'istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all'istruzione. Pertanto, trattandosi di ambito di competenza concorrente, allo Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali, e la norma in questione non può esserne espressione. L'art. 19, comma 4, infatti, pur richiamandosi ad una finalità di «continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione», in realtà non dispone sulla didattica: esso, anche con questa sua prima previsione, realizza un ridimensionamento della rete scolastica al fine di conseguire una riduzione della spesa, come, del resto, enunciato dalla rubrica dell'art. 19 («Razionalizzazione delle spese relative all'organizzazione scolastica. Concorso degli enti locali alla stabilizzazione finanziaria»), dalla rubrica del Capo III del d.l. («Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica»), nonché dal titolo del medesimo («Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»). L'aggregazione negli istituti comprensivi conduce al risultato di ridurre le strutture amministrative scolastiche ed il personale operante all'interno delle medesime, con evidenti obiettivi di risparmio; ma, in tal modo, essa si risolve in un intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale.

Il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica emerge, con ancor maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l'autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi possibilità di decisione, imponendo non dei parametri di riferimento ma un dato numerico preciso sul quale le Regioni non possono in alcun modo interloquire ed incidendo in maniera diretta su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e, di più, devono essere apprezzate in sede regionale.

La Corte rigetta la difesa dello Stato che ascriveva la disposizione censurata anche all'esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica: infatti, anche tale titolo consente allo Stato soltanto di dettare principi fondamentali mentre la disposizione sottoposta a scrutinio non risponde alle condizioni necessarie per costituire un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi invece di norma di dettaglio. Rigetta altresì l'ulteriore richiamo della difesa erariale alla competenza esclusiva statale in materia di requisiti minimi che le istituzioni scolastiche devono possedere per essere definite autonome. Ritiene infatti la Corte che, se sicuramente compete allo Stato la definizione dei requisiti che connotano l'autonomia scolastica, tali requisiti non possono certo riguardare il dimensionamento e la rete scolastica, riservati alle Regioni nell'ambito – come ricordato -della competenza concorrente.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 148 del 4 – 7 giugno 2012 (G.U. 24/2012)

Materia: finanza locale; ordinamento civile; ordinamento degli enti locali.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 2, primo comma, lett. b), e 3, primo comma, lett. f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); artt. 5, 117, commi secondo, lett. g), terzo, quarto e sesto, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione; art. 10, legge cost. 3/2001 e principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Valle d'Aosta (ricorso n. 96/2010)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: (tra gli altri) art. 14, comma 32, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Esito del giudizio: la Corte dichiara

- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010;
- cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 32, ultimo periodo, del d.l. 78/2010.

Annotazioni:

La ricorrente ha impugnato, tra gli altri, l'art. 14, comma 32, d.l. 78/2010, il quale pone il divieto, per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società e obbliga gli stessi enti a mettere in liquidazione le società già costituite o a cederne le partecipazioni.

Tale disposizione violerebbe, in primo luogo, l'art. 2, primo comma, lett. b), Statuto speciale, che attribuisce alla Regione la potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali», limitando l'iniziativa economica e la capacità di agire e condizionando le modalità organizzative con cui gli enti locali erogano i servizi.

In secondo luogo, la ricorrente ravvisa la violazione del combinato disposto del secondo comma, lett. g) e del quarto comma dell'art. 117 Cost., in quanto la prima disposizione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva statale la sola disciplina dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», con la conseguenza che la competenza a legiferare in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti sub-statali rientrerebbe nella potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.. Tali parametri costituzionali sono citati dalla ricorrente in forza dell'art. 10 l. cost. 3/2001.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

Inoltre, la Regione ritiene che la disposizione impugnata leda l'art. 3, primo comma, lett. f), Statuto per il quale essa stessa emana, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, norme di integrazione ed attuazione in materia di «finanze comunali», nell'ambito della quale va ricondotta la fattispecie relativa al potere dei comuni in materia societaria. Ad avviso della ricorrente, lo Stato è andato ben oltre l'individuazione dei principi in materia, mirando a regolare lo svolgimento dell'azione amministrativa comunale, in palese violazione degli artt. 117, terzo comma e 119 Cost..

Infine, la previsione di cui all'art. 14, comma 32, ultimo periodo, dell'emanazione del decreto ministeriale per l'attuazione della disposizione stessa e l'individuazione di ulteriori ipotesi di esclusione dal suo ambito d'applicazione, appare alla ricorrente illegittima, poiché essa ritiene lo Stato sprovvisto della potestà regolamentare in tema, in virtù del combinato disposto dell'art. 117, sesto comma, Cost. e dell'art. 10 l. cost. 3/2001, che fondano la competenza regolamentare della Regione in tutte le materie non riservate allo Stato.

Osserva la ricorrente che, anche qualora la disciplina venisse ascritta alla competenza esclusiva statale nelle materie di ordinamento civile e di tutela della concorrenza – riferendosi criticamente all'orientamento espresso dalla Corte nella sent. 326/2008 in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ma su una fattispecie estremamente diversa da quella oggetto della censura – sarebbe comunque leso il principio di leale collaborazione, il quale imporrebbe dei meccanismi di coordinamento e di accordo tra i livelli di governo statale e regionale per l'emanazione del suddetto decreto ministeriale, incidendo su ambiti materiali riferibili alla competenza regionale (sent. 76/2009 in tema di principio leale collaborazione nella predisposizione delle discipline statali uniformi che incidono significativamente sulle competenze regionali).

Si è costituito in giudizio lo Stato che, preliminarmente, ha eccepito la tardività del ricorso in quanto le disposizioni impugnate, non modificate in sede di conversione del d.l. n. 78 del 2010, sarebbero state immediatamente lesive. Di conseguenza, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare, entro il termine decadenziale di cui all'art. 127, secondo comma, Cost., il d.l. e non la legge di conversione.

L'eccezione è priva di fondamento. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza della Corte che, qualora la Regione ritenga lese le proprie competenze costituzionali da norme contenute in un d.l., essa può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore della relativa legge di conversione, poiché «*soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione*» (da ultimo, sent. n. 232/2011).

Nel merito, la difesa dello Stato ha sostenuto che le norme impugnate troverebbero giustificazione nella necessità di far fronte a difficoltà economiche del nostro Paese di tale gravità da mettere a repentaglio la stessa *salus rei publicae* e da consentire, perciò, una deroga temporanea alle regole costituzionali di distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni. A sostegno di questo assunto lo Stato invoca i principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell'uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell'unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.) dell'appartenenza all'Unione europea (art. 11 Cost.), nonché i principi del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), di sussidiarietà (art. 118 Cost.), della responsabilità finanziaria (art. 119 Cost.), della

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

tutela dell'unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.) e gli «altri doveri espressi dalla Costituzione (artt. 41-47, 52, 54)».

La Corte osserva però in proposito che le disposizioni costituzionali evocate non attribuiscono allo Stato il potere di derogare alle competenze delineate dal Titolo V della Parte seconda Cost.. Al contrario, anche nel caso di situazioni eccezionali, lo Stato è tenuto a rispettare tale riparto di competenze ed a trovare rimedi che siano con esso compatibili. La Costituzione esclude che uno stato di necessità possa legittimare lo Stato ad esercitare funzioni legislative in modo da sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali, previste, in particolare, dall'art. 117 Cost.

La Corte evidenzia poi come, successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione censurata è stata oggetto di numerose modifiche da parte di diversi d.l..

Poiché però le modifiche intervenute successivamente all'impugnazione non hanno inciso sulla sostanza normativa del comma impugnato, le questioni promosse nei confronti del testo originario dell'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010, devono intendersi trasferite sul testo oggi vigente (ex plurimis, sent. nn. 30 del 2012 e 153 del 2011).

Un tanto precisato, la Corte ritiene non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 32.

La norma impugnata presenta i caratteri di una sanzione nei confronti degli enti le cui società partecipate non presentino bilanci in utile negli ultimi tre esercizi o abbiano subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio o, ancora, abbiano subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, per effetto delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. In particolare, sugli enti "non virtuosi" incombe l'obbligo di mettere in liquidazione le società già costituite al momento dell'entrata in vigore del d.l. 78/2010.

Il divieto di costituire nuove società opera invece nei confronti di tutti gli enti ("virtuosi" e non) con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Tale divieto risponde all'esigenza di evitare eccessivi indebitamenti da parte di enti le cui piccole dimensioni non consentono un ritorno economico in grado di compensare le eventuali perdite subite.

È chiaro quindi l'intento di assicurare un contenimento della spesa, non precludendo, in linea di principio, neanche agli enti con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la possibilità di mantenere in esercizio le società già costituite.

Se questa è la finalità, lo strumento utilizzato dal legislatore statale per perseguirla è una norma che incide in modo permanente sul diritto societario, escludendo per determinati soggetti pubblici (i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti) l'idoneità a costituire società partecipate. Si tratta pertanto di una regola ricadente nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.

Per quanto riguarda, infine, l'ultimo periodo del comma 32 dell'art. 14, d.l. 78/2010, la Corte evidenzia che esso, successivamente alla proposizione del ricorso, è stato abrogato dall'art. 20, comma 13, del d.l. 98/2011, senza che sia stato adottato il decreto ministeriale ivi previsto.

L'abrogazione della disposizione in questione, unitamente alla sua mancata applicazione nel periodo di vigenza, determina la cessazione della materia del contendere.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 151 del 6 – 14 giugno 2012 (G.U. 25/2012)

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e art. 3, primo comma, lettera f), legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

Ricorrente/i: Regione Valle d'Aosta (ricorso 96/2010).

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto del ricorso: art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Esito del giudizio: La Corte dichiara cessata la materia del contendere, nella parte in cui la norma impugnata si applica, per le annualità a decorrere dal 2011; dichiara invece non fondata la questione nella parte in cui la medesima norma si applica, per l'annualità 2010.

Annotazioni:

La Corte riserva ad altre pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni del d.l. 79/2010, e decide sulla questione di legittimità dell'art. 5 co. 5 promossa dalle regioni Valle d'Aosta e Puglia. Tale articolo prevede che, ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al co. 3 dell'art. 1 della l. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) – e cioè le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato elencate ogni anno dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) – inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, «può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute» e che «eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta». La disposizione è denunciata per il contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché non stabilisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ma un vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa e con l'art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto.

Secondo la Corte a tale disposizione va riconosciuta, contrariamente a quanto assunto della ricorrente, natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ascrivibile alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., la cui determinazione spetta allo Stato e dal quale possono legittimamente derivare limitazioni all'autonomia organizzativa e di spesa delle Regioni.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

Sul punto, in via preliminare, la Corte osserva che la disposizione si riferisce espressamente a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, quindi, anche alle Regioni e alle Province autonome. Inoltre afferma che il comma impugnato introduce il principio di gratuità di tutti gli incarichi ai titolari di cariche elettive conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni, e che tale principio risponde alla ratio di evitare il cumulo di incarichi retribuiti e di perseguire in tal modo, attraverso un risparmio della spesa corrente, l'equilibrio della finanza pubblica complessiva. Tale norma è quindi espressione di una scelta volta sia a connotare la disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari di cariche elettive, che a ridurre gli oneri della finanza pubblica, quindi costituisce un principio fondamentale della finanza pubblica.

In relazione poi a quanto evidenziato dalla ricorrente, circa il fatto che a séguito della sopravvenuta entrata in vigore della l. 220/2010 (Legge di stabilità 2011), il concorso della Regione Valle d'Aosta agli obiettivi di finanza pubblica ha luogo con misure da definire mediante accordi con lo Stato, la Corte osserva che :

- per l'accordo previsto dal comma 132 dell'art. 1 della l. 220/2010, secondo cui: «Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, [...], concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131 [...]. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario», non è stata data prova che esso sia stato concluso;
- l'accordo con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi dei co. 160 e seguenti della l. 220/2010 risulta invece concluso l'11 novembre 2010.

La Corte precisa peraltro che tale accordo non si è concluso nel «nel rispetto di quanto previsto» dai commi 160 e seguenti della l. 220/2010, ma in applicazione della l. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), al fine di «modificare l'ordinamento finanziario della Regione e di definire specifiche norme di coordinamento finanziario». Poi, in attuazione di tale accordo – il quale prevede che gli obiettivi finanziari in esso pattuiti «sono approvati con legge ordinaria dello Stato [...]» – è effettivamente intervenuta la l. 220/2010, che al comma 160 dell'art. 1, stabilisce che ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 della l. 42/2009 e dell'art. 50 dello Statuto speciale, la regione Valle d'Aosta concorre all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della Regione.

Per effetto congiunto di tali atti sopravvenuti, la Corte ritiene quindi che la disposizione impugnata, per le annualità successive al 2010, non trovi diretta applicazione nei confronti della Regione Valle d'Aosta e non possa quindi violare, in questa parte, l'autonomia legislativa e finanziaria di tale Regione. Dichiara pertanto cessata la materia del contendere in ordine alle questioni promosse nei confronti di tale disposizione per la parte relativa alle annualità decorrenti dal 2011.

Per quanto attiene invece l'annualità 2010 la Corte osserva che la mancata conclusione di un accordo comporta la necessità di esaminare la questione promossa relativamente al

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	--

comma 5 dell'art. 5 del d.l. 78/2010 e ribadisce che tale questione non è fondata in quanto la disposizione impugnata ha natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 157 del 18-21 giugno 2012 (G.U. 26/2012)

Materia: bilancio e contabilità; coordinamento della finanza pubblica.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 81, terzo e quarto comma, Cost..

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (ricorso n. 6/2012)

Resistente/i: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: artt. 7, 9 e 14 del disegno di legge n. 829 recante «Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco», approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 28 dicembre 2011.

Esito del giudizio: la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Annotazioni:

In generale:

il ricorrente ritiene che gli artt. 7, 9 e 14 (che intervengono in materia di spesa) del ddlr 829/2011 vadano censurati per contrasto con il principio posto dall'art. 81 Cost., che si traduce nella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio (*ex multis* sent. C.C. n. 359/2007) e nella necessità che la copertura di nuove spese, come quelle previste dai suddetti articoli, sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con le spese che si intende effettuare (sent. C.C. n. 141/2010).

Il precetto dell'art. 81 Cost. è applicabile anche alle Regioni, poiché in «*subiecta materia*» trova pieno vigore il principio unitario, espresso dall'art. 5 Cost., nonché dall'art. 1 dello Statuto speciale siciliano, in forza del quale la legislazione regionale deve svolgersi nell'osservanza delle superiori direttive della disciplina giuridica dello Stato.

Esso è altresì vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (sent. C.C. n. 213/2008) e vi soggiace anche il legislatore siciliano (sent. C.C. n. 359/2007).

Pertanto: le Regioni non possono esimersi né dall'obbligo di copertura che «*deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono sull'esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo*» (sent. n. 1/1996), né dall'obbligo di mantenere nei propri bilanci un equilibrio finanziario sostenibile, che l'art. 81, in particolare il quarto comma, esige, in vista anche della stretta

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

correlazione in cui l'attività e le risorse dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi (*ex plurimis* sent. C. C. nn. 54/1958, 123/1975, 331/1988, 26/1991 e 446/1994).

In particolare:

L'art. 7 impugnato prevede che, per le finalità di cui alla l.r. 11/2009 (Crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese), alla maggiore spesa per l'esercizio 2011 si provveda con riduzioni di pari importo del fondo istituito dall'art. 3 della l.r. 15/2001 (Assestamento di bilancio).

Per il ricorrente tale mezzo di copertura della maggior spesa non è un mezzo idoneo e costituisce un artificio contabile privo di attendibilità riguardo all'effettiva esistenza di mezzi finanziari (il fondo è indisponibile per espressa previsione dello stesso art. 3, l.r. 15/2001; i residui attivi del fondo sono di dubbio titolo e di improbabile riscossione).

Esso, inoltre, non è riconducibile ad alcuna delle modalità di attuazione dell'art. 81 Cost. contemplate dall'art. 17 della l. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), le cui previsioni costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 Cost. e che si applicano alle Regioni a statuto speciale in quanto finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica.

L'art. 9 censurato modifica l'art. 132 della l.r. 4/2003, in materia di fondo di garanzia del personale della formazione professionale, sopprimendo la previsione che la spesa connessa al finanziamento del fondo venga determinata annualmente dalla legge finanziaria ed in essa trovi copertura.

Il previsto venir meno della quantificazione annuale dello stanziamento e della correlata indicazione dei mezzi con cui far fronte agli oneri previsti, consentirebbe l'iscrizione diretta nel bilancio di nuove e maggiori spese prive di specifica e puntuale copertura, in contrasto con l'art. 81, terzo e quarto comma, Cost..

La suprema Corte, con costante giurisprudenza, non ha ritenuto idonea la copertura di spese di carattere permanente, come quella di cui trattasi, con il richiamo a capitoli già previsti in bilancio (sent. n. 123/1975), richiamo che, peraltro, sarebbe in tal caso pure formalmente assente.

La Corte ha altresì affermato in proposito che l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi di copertura di una nuova o maggiore spesa non può ritenersi assolto mediante l'iscrizione della stessa in bilancio, essa infatti non produce, e non potrebbe produrre, alcun effetto di per sé ove non trovi corrispondenza in una preesistente legge sostanziale, che preveda la quantificazione della spesa, nonché i mezzi per farvi fronte (sent. n. 31/1961).

L'art. 14 impugnato prevede una proroga per un biennio delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 60 della l.r. 2/2002, volte a favorire la ricomposizione fondiaria e consistenti nell'esenzione dalle imposte di bollo e catastale e nella riduzione dell'imposta di registro ed ipotecaria in favore degli acquirenti di terreni agricoli.

Il ricorrente denuncia la mancata indicazione da parte del legislatore regionale di idonei elementi per la determinazione e valutazione del minore gettito, con conseguente presumibile insufficienza delle risorse individuate per farvi fronte. Il legislatore pertanto si sarebbe sottratto all'obbligo posto dall'art. 81 Cost. di dare adeguata ed attendibile copertura alle nuove e/o maggiori spese o minori entrate che andranno a gravare sugli esercizi futuri, compromettendo così l'equilibrio e la solidità del bilancio. L'esigenza imposta dalla costante interpretazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. non costituisce un vincolo

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

per i Parlamenti futuri ma, piuttosto, tende ad evitare che gli stessi siano costretti a far fronte, al di fuori di ogni margine di apprezzamento, ad oneri assunti in precedenza senza adeguata ponderazione dell'eventuale squilibrio futuro (sent. C.C. n. 25/1993).

Successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa della Regione siciliana *de qua* è stata pubblicata come legge regionale 7/2012 (Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco), con omissione delle disposizioni oggetto di censura.

Poiché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, il quale viene esercitato necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia e conseguentemente fa venir meno l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale (*ex plurimis*, ordinanze n. 11, n. 12, n. 27 e n. 28 del 2012; n. 2 e n. 57 del 2011, n. 74, n. 155 e n. 212 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 229 e n. 358 del 2007, n. 410 del 2006), la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 164 del 20 – 27 giugno 2012 (G.U. 27/2012)

Materia: segnalazione certificata di inizio attività; principi fondamentali dell'azione amministrativa; livelli essenziali delle prestazioni.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 l. cost. 3/2010 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); artt. 2, primo comma, lett. g), p) e q), e 3, primo comma, lett. a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e relative norme di attuazione; in subordine, principio costituzionale di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Valle d'Aosta (ricorso n. 96/2010); (nonché Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Puglia)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: (tra gli altri) art. 49, comma 4-ter, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Esito del giudizio: la Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni indicate in epigrafe con i rispettivi ricorsi, nei confronti del d.l. 78/2010, dichiara non fondata quella promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, limitatamente all'art. 49, comma 4-ter, d.l. 78/2010.

Annotazioni:

La ricorrente censura l'art. 49, comma 4-ter, d.l. 78/2010 per violazione dell'art. 117 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 l. cost. 3/2001, degli artt. 2, comma 1, lett. g), p) e q), e 3, comma 1, lett. a), dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, nonché, in subordine, del principio costituzionale di leale collaborazione.

La disposizione impugnata dispone che il comma 4-bis del medesimo art. 49, relativo alla disciplina sulla SCIA, «*attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma*». Tale previsione, che riconduce tale disciplina alla legislazione esclusiva dello Stato prevede altresì che «*le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia"*», ovunque ricorrano, anche come parte di una

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

espressione più ampia», e che tale nuova disciplina sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale».

La disposizione censurata, qualora ritenuta applicabile anche alla Regione Valle d'Aosta, sarebbe incostituzionale per violazione dei summenzionati parametri. Infatti, anche se l'autoqualificazione di una norma come inerente alla materia della concorrenza non ha carattere precettivo e vincolante ed è priva quindi di contenuto lesivo per la Regione ricorrente (cfr., *ex multis*, sentt. 414/2004 e 1/2008), quest'ultima ritiene opportuno precisare che la disposizione statale effettua un'erronea individuazione dell'ambito materiale cui ascrivere la disciplina della SCIA.

La SCIA, infatti, non attiene alla «tutela della concorrenza», in quanto non mira a tutelare la concorrenza del mercato, bensì ad alleggerire gli oneri amministrativi ricadenti sul privato per l'avvio di talune attività di rilievo imprenditoriale, commerciale o artigianale, nell'ottica di agevolare l'esercizio di tali attività nonché di semplificare le funzioni amministrative di controllo ad esse relative.

Nemmeno però costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: infatti, come più volte osservato dalla Corte, la determinazione dei livelli essenziali non costituisce una «materia» in senso stretto, ma una «*competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti*» (sent. 282/2002).

Ad avviso della ricorrente, la disciplina introdotta dall'art. 49, comma 4-bis coinvolge una pluralità di materie, in relazione al settore sul quale incidono i relativi procedimenti amministrativi ed in considerazione dei diversi interessi che possono risulterne coinvolti, con prevalenza però delle materie dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tutte spettanti alla competenza residuale delle regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost. e dunque anche alla competenza legislativa della Valle d'Aosta in virtù della clausola di cui all'art. 10 l. cost. 3/2001.

Inoltre, la disciplina coinvolgerebbe ambiti materiali che ricadono nella competenza legislativa primaria attribuita alla Regione dall'art. 2, comma 1, lett. p) e q) dello Statuto speciale, quali «artigianato» e «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio» ed, eventualmente, lett. g) «urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica», nonché nella competenza della Regione ad emanare norme legislative di integrazione e di attuazione nella materia «industria e commercio», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), Statuto.

Ciò premesso, la previsione impugnata in base alla quale la disciplina sulla SCIA sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quella della DIA recata da ogni normativa statale e regionale, deve ritenersi lesiva delle competenze legislative attribuite dalle succitate norme costituzionali alla Regione.

La norma censurata si pone in palese contrasto con l'assetto delle competenze legislative attribuite alla Regione dal nuovo art. 117 Cost., ai sensi dell'art. 10, della l. cost. 3/2001, nonché dallo Statuto speciale.

Anche laddove il legislatore statale intendesse disciplinare e regolare l'esercizio delle funzioni amministrative che attengono alla conformazione dell'attività dei privati in ambito imprenditoriale, commerciale o artigianale, al fine di assicurare esigenze di uniformità, non

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

potrebbe comunque disporre legittimamente l'abrogazione delle vigenti discipline settoriali della Regione Valle d'Aosta, procedendo alla sostituzione di esse con la nuova disciplina statale, ma dovrebbe casomai prevedere un obbligo di adeguamento da parte della Regione, che sarebbe chiamata ad intervenire comunque con fonti regionali e che dovrebbe essere coinvolta nella decisione del legislatore statale, attraverso meccanismi di raccordo o concertazione per il rispetto del principio di leale collaborazione.

Infatti, sulla base di tale ultima argomentazione, qualora la Corte ritenesse che la disciplina statale censurata sia riconducibile alla competenza trasversale dello Stato, la regione ricorrente richiede in via subordinata di dichiararne l'incostituzionalità per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. (sentt. 213/2006; 240/2007; 78/2010).

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri eccependo, in via preliminare, *«la tardività del ricorso proposto avverso le norme del decreto legge non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive»*.

Nel merito, sostenendo l'infondatezza del ricorso, poiché le norme censurate sarebbero dirette a favorire la ripresa e lo sviluppo del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale con carattere di omogeneità, in un'ottica di maggiore competitività delle imprese e con effetto immediato, per fronteggiare l'attuale situazione di crisi economico-finanziaria internazionale.

Peraltro, l'istituto della SCIA non sarebbe nuovo, ma costituirebbe la modifica e semplificazione di altro analogo, la DIA, già previsto dall'ordinamento e già positivamente scrutinato dalla Corte costituzionale, nel senso che esso integrerebbe un nuovo principio fondamentale del governo del territorio (alternativo alla licenza o concessione edilizia) e sarebbe ispirato alla tutela della concorrenza (incrementando e agevolando le attività edilizie) e ai livelli essenziali delle prestazioni per i cittadini interessati ad una sollecita risposta e allo svolgimento di tali attività, materie, queste, di esclusiva competenza statale.

La suprema Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione preliminare, avendo più volte affermato che la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo d.l., quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi (ex plurimis: sent. nn. 298/2009, 443/2007, 417/2005, 25/1996).

Anche nel merito la questione non è fondata.

La SCIA si pone in rapporto di continuità con l'istituto della DIA, che dalla prima è stato sostituito. La DIA fu introdotta nell'ordinamento con l'art. 19 l. 241/1990 ed inserita nel capo IV di detta legge, dedicato alla «Semplificazione dell'azione amministrativa».

Scopo dell'istituto era quello di rendere più semplici le procedure amministrative indicate nella norma, alleggerendo il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino. In questo quadro s'iscrive anche la SCIA, del pari finalizzata alla semplificazione dei procedimenti di abilitazione all'esercizio di attività per le quali sia necessario un controllo della pubblica amministrazione.

Il principio di semplificazione, ormai da gran tempo radicato nell'ordinamento italiano, è altresì di diretta derivazione comunitaria (Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell'ordinamento italiano con d. lgs. 59/2010). Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi fondamentali dell'azione amministrativa (sent. n. 282/2009 e n. 336/2005).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

Il ricorso della Valle d'Aosta censura la normativa impugnata nella parte in cui, qualificando la disciplina della SCIA come attinente alla tutela della concorrenza e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ha stabilito che la nuova disciplina si sostituisca a quella già esistente in tema di DIA, modificando non soltanto la previgente disciplina statale ma anche quella regionale.

La Corte ha più volte affermato che, per individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l'interesse tutelato (ex plurimis: sent. nn. 207/2010; 1/2008; 169/2007; 447/2006; 406 e 29 del 1995).

In questo quadro, il richiamo alla tutela della concorrenza, effettuato dal citato art. 49, comma 4-ter, oltre ad essere privo di efficacia vincolante, è anche inappropriato. Infatti, la disciplina della SCIA, con il principio di semplificazione ad essa sotteso, si riferisce ad ogni atto di autorizzazione, licenza o permesso, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e quindi ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini e perciò va oltre la materia della concorrenza, anche se possono esservi casi nei quali quella materia venga in rilievo; ma si tratta di fattispecie da verificare in concreto.

A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento all'altro parametro evocato dall'art. 49, comma 4-ter, d.l. 78/2010, e cioè è corretta l'autoqualificazione della disciplina della SCIA quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.

Al riguardo, va rimarcato che l'affidamento in via esclusiva alla competenza legislativa statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è prevista in relazione ai «diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Esso, dunque, si collega al fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. La suddetta determinazione è strumento indispensabile per realizzare quella garanzia.

Secondo la giurisprudenza della Corte, *«l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui alla citata disposizione costituzionale si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto»* (sent. nn. 322/2009; 168 e 50 del 2008; 387/2007).

Si tratta, quindi, non tanto di una "materia" in senso stretto, quanto di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, in relazione alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (sent. nn. 322/2009 e 282/2002).

Alla stregua di tali principi, la disciplina della SCIA ben si presta ad essere ricondotta al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. Tale parametro permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

La SCIA rappresenta una prestazione specifica, circoscritta all'inizio della fase procedimentale, strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost.), tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima.

Le considerazioni fin qui svolte vanno applicate anche alla SCIA in materia edilizia, come ormai in modo espresso dispone l'art. 5, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. b) e c), del d.l. 70/2011, convertito.

Infine, è stata dedotta dalla ricorrente la violazione del principio di leale collaborazione. La deduzione, tuttavia, non è fondata, perché è giurisprudenza pacifica della Corte «*che l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione*» (sent. nn. 371 e 222 del 2008 e 401/2007).

Conclusivamente, la riconduzione della disciplina in esame all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. comporta la non fondatezza delle questioni, sotto tutti i profili, in quanto la normativa censurata rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost..

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 168 del 20 giugno 2012 (G.U. 27/2012)

Materia: commercio

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articoli 2, 3, 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione

Ricorrente/i: Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia (ord. di prom. n. 253/2011)

Resistente: Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: artt. 19, 29 bis e 30, c. 2°, lett. b), della legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 05/12/2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»).

Esito del giudizio: la Corte ha disposto la restituzione degli atti al TAR per il Friuli-Venezia Giulia.

Annotazioni:

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza 253/2011, ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione – questione di legittimità costituzionale degli articoli 19, 29-bis e 30, comma 2, lettera b), della legge regionale 29/2005, in particolare nella parte in cui escludono gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 400, insediati in centri commerciali, dalla possibilità di usufruire delle deroghe all'obbligo di chiusura festiva e domenicale previste dall'art. 30, comma 2, lettera b), della medesima legge.

Il rimettente premette di dover decidere in ordine alla legittimità dell'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello-San Vito con il quale è stato imposto alla società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il centro commerciale «Palmanova Outlet Village», di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29-bis della legge regionale 29/2005.

Secondo il rimettente, le norme citate violerebbero gli artt. 2, 3, 41 Cost. per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che consegue alla disciplina

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

differenziata tra operatori commerciali di pari dimensioni, con solo una differente ubicazione all'interno o meno di un centro commerciale.

Il Tar ritiene che sarebbe violato anche l'art. 117, primo comma, Cost. e l'art. 28 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TUE), in quanto la distinzione fra i vari esercizi commerciali al dettaglio non trova alcun fondamento nel principio concorrenziale e comporta un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in centri commerciali.

Ad avviso del rimettente, sotto altro profilo, anche l'art. 19 della legge regionale 29/2005 sarebbe viziato da illegittimità costituzionale nella parte in cui vieta agli esercizi che effettuano vendite secondo la formula «outlet» di svolgere la propria attività al di fuori di centri commerciali perché, in tal modo, a tale tipologia di esercizi commerciali non potrebbe mai applicarsi il regime di deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previsto dall'art. 30 della legge medesima.

Secondo il rimettente, il dubbio di legittimità costituzionale investe anche la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., trattandosi di norme riconducibili alla materia «tutela della concorrenza» attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il Tar pone un'ulteriore questione di costituzionalità, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., con specifico riferimento all'art. 29-bis, secondo comma, della legge regionale 29/2005 che sarebbe del tutto irragionevole e discriminatorio nella parte in cui impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perché ubicati all'interno di un centro commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Infine, le modifiche introdotte si porrebbero in contrasto anche con i principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché il legislatore regionale avrebbe utilizzato la funzione legislativa all'unico scopo di superare ed eludere il giudicato amministrativo precedentemente formatosi.

E' intervenuta nel giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

La difesa della Regione evidenzia in primo luogo che, dopo l'ordinanza di rimessione, la materia degli orari degli esercizi commerciali ha subito rilevanti interventi legislativi.

Un primo intervento si è avuto con l'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), che ha aggiunto la lettera d-bis) al comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

In particolare, la nuova lettera d-bis) aggiunge all'elenco degli ambiti normativi per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni anche la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali, sia pure solo in via sperimentale e limitatamente agli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

La Regione rileva che l'art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), ha ulteriormente modificato l'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. 223/2006, eliminando dal testo della norma il riferimento ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, così estendendo la liberalizzazione della disciplina degli orari degli esercizi commerciali e della chiusura domenicale e festiva a tutte le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

La modificata normativa statale prevede che tali attività commerciali non possano più incontrare limiti o prescrizioni relativi agli orari di apertura e chiusura e alle giornate di chiusura obbligatoria.

Secondo la Regione, tali novità normative non hanno rilevanza per il giudizio in corso perché l'art. 3, comma 3, del d.l. 223/2006 prevede l'abrogazione delle sole disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1, mentre per le leggi regionali scatta un dovere di adeguamento, da valutarsi nel rispetto degli statuti speciali.

La Regione rileva che il fatto che le Regioni abbiano ancora la possibilità di adeguare la propria legislazione alla nuova disciplina statale dimostrerebbe che, per il passato, l'intervento legislativo era perfettamente legittimo e che, pertanto, non vi sarebbe alcuna influenza o rilevanza del novum normativo sul giudizio in corso, che ha ad oggetto la legittimità di atti amministrativi risalenti al 2010.

Quanto alle singole censure, la difesa della Regione eccepisce innanzitutto l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 Cost. per genericità della motivazione.

La Regione ritiene la questione comunque infondata, perché si tratterebbe di norme da un lato aventi lo scopo, del tutto ragionevole, di agevolare i piccoli e medi negozi isolati, che sono più vicini agli utenti e non beneficiano dei vantaggi derivanti dall'essere inseriti in un centro commerciale e, dall'altro, rientranti nella competenza regionale piena in materia di commercio, ai sensi dell'art. 4, numero 6), dello statuto speciale o, qualora ritenuto più favorevole, dell'art. 117, quarto comma, Cost. (ex art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»).

Ad avviso della Regione, con riferimento alla questione relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. e dell'art. 28 TUE, l'art. 28 del vigente TUE è del tutto inconferente e l'errata indicazione del parametro interposto dovrebbe determinare l'inammissibilità della censura per oscurità.

Secondo la difesa regionale, la censura sarebbe comunque infondata, perché le norme sulla chiusura nei giorni festivi non rappresentano una misura restrittiva all'importazione da parte degli altri Stati membri e non si vede come possano essere considerate «misure di effetto equivalente», come chiarito dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

A parere della difesa regionale, la questione relativa all'art. 19, comma 1, della legge regionale 29/ 2005 sarebbe inammissibile perché la norma non trova applicazione nel giudizio a quo, avendo ad oggetto ipotesi del tutto estranee alla vicenda processuale che

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

riguarda un atto amministrativo applicativo degli artt. 29 e 29-bis della legge regionale 29/2005.

La Regione ritiene che la censura sarebbe anche inammissibile per l'omessa motivazione delle ragioni della rilevanza e per la genericità della motivazione in ordine alla manifesta infondatezza, limitandosi il rimettente ad affermare che vi sarebbe violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost..

Anche la questione relativa all'art. 29-bis, comma 2, della legge regionale 29/2005, ossia l'individuazione uniforme e unitaria delle giornate di apertura domenica e festiva per tutti gli esercizi commerciali autonomi ubicati all'interno di un centro commerciale, sarebbe inammissibile per genericità, non essendoci alcuna indicazione delle norme del d.lgs. 114/1998 violate.

Infine, del tutto infondata sarebbe, ad avviso della Regione, la censura relativa alla violazione dei principi in tema di rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perché le modifiche introdotte non si pongono affatto come legge di interpretazione autentica, non avendo carattere retroattivo e non intendendo in alcun modo incidere sui giudicati preesistenti.

La Corte, rilevato che compete al rimettente verificare se la motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, prospettata nell'ordinanza di rimessione, resti o meno valida alla luce del novum normativo, ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché operi una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione (ordinanze n. 145, n. 38 e n. 12 del 2010).

La Corte, con ordinanza 59/2012, ha già deciso nel senso sopraindicato in ordine ad altre 38 ordinanze emesse dal medesimo rimettente e identiche a quella oggetto del presente giudizio.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 173 del 6 luglio 2012 (G.U. 28/2012)

Materia: finanza regionale, coordinamento della finanza pubblica, ordinamento degli uffici, pubblico impiego

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 2, lett. a), 3, lett. f) e l), 4, primo comma, e 12 statuto speciale (l.cost. 4/1948), artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., art. 10 l.cost. 3/2001;

Ricorrente/i: Regione Valle d'Aosta (ricorso n. 96/2010)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: artt. 9, comma 28, e 14, comma 24 bis, decreto legge 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 122/2010

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, riservando a diverse pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla Regione Valle d'Aosta con ricorso 96/2010.

Annotazioni:

La Regione Valle d'Aosta ha impugnato, in particolare, gli artt. 9, comma 28, e 14, comma 24 bis, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, che pongono limiti alla spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o relativa a contratti di formazione lavoro o ad altri rapporti formativi o per il personale assunto con forme contrattuali flessibili, cui si adeguano le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, prevedendo la deroga per la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Regioni a statuto speciale e dagli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni "a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa", fatto salvo il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, nonchè stabilendo che per l'attuazione dei processi assunzionali le Regioni a statuto speciale e gli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni attingono prioritariamente ai lavoratori a tempo determinato, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.

I motivi di impugnazione sono i seguenti:

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

a) asserita lesione della competenza primaria in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico del personale” di cui agli artt. 2, lett. a) e 4, primo comma, dello statuto speciale, nonché violazione dell’art. 10 l.cost. 3/2001, disposizione quest’ultima che avrebbe fatto venire meno i limiti posti alla potestà legislativa regionale e rappresentati dai principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, dall’interesse nazionale e dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale;

b) asserita lesione dell’autonomia finanziaria di spesa e di entrata della Regione e dei Comuni situati nella regione, di cui all’art. 3, lett. f), e 12 dello statuto speciale, nonché violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., applicabili alla Regione ai sensi dell’art. 10 l. cost. 3/2001.

Il legislatore statale, esorbitando dalla competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, lungi dall’introdurre principi fondamentali, avrebbe imposto misure analitiche e di dettaglio che non lasciano alcun margine di intervento al legislatore regionale in ordine alla scelta degli strumenti idonei a perseguire l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica, anche relativamente all’istituzione di risorse aggiuntive, fissando le modalità di reperimento e individuando la relativa destinazione, con ciò violando ogni garanzia afferente all’autonomia finanziaria della Regione.

c) relativamente alla previsione dell’applicazione dell’art. 9, comma 28, impugnato anche agli enti del Servizio sanitario nazionale, asserita violazione della competenza legislativa in materia di “igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica” prevista all’art. 3, lettera l), dello statuto speciale e violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 l.cost. 3/2001.

La Regione ricorrente evidenzia che, anche volendo ritenere che l’organizzazione dei servizi sanitari non costituisca una materia di competenza residuale regionale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., ma un aspetto rientrante nella materia “tutela della salute” di competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 9, comma 28, impugnato sarebbe comunque illegittimo perché la disciplina in esso contenuta non costituisce un principio fondamentale in tema di organizzazione, estendendosi anche ai profili di dettaglio di quest’ultima.

Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso proposto contro norme già contenute nel decreto legge 78/2010, non modificate in sede di conversione e, quindi, in ipotesi immediatamente lesive, nonché deducendo nel merito l’infondatezza del ricorso.

In particolare, la difesa statale afferma che gli interventi normativi in questione, adottati nel pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare la stabilità finanziaria del Paese nella sua interezza, rientrerebbero nella competenza statale del coordinamento della finanza pubblica, limitandosi gli stessi a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica (intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente), senza prevedere strumenti o modalità per il loro perseguimento, e troverebbero fondamento, tra l’altro, nei principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost), dell’uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost), dell’unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost) e della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

Poiché le disposizioni impugnate sarebbero dirette a consolidare il patto di stabilità esterno ed interno, esse si applicherebbero anche agli enti ad autonomia speciale, gravati dal dovere di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, condizionati anche dagli obblighi comunitari.

La difesa statale ricorda, altresì, che la disciplina del rapporto di pubblico impiego è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale.

Con memoria depositata in corso di giudizio, la Regione ha chiesto in via preliminare che la Corte dichiari l'inapplicabilità ad essa delle disposizioni impugnate, in virtù dell'art. 1, comma 132, della legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011), in quanto le stesse disposizioni introducono misure volte ad assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica senza che esse siano state pattuite mediante gli accordi previsti dal richiamato art. 1, comma 132, della legge 220/2010 e in considerazione della conclusione dell'accordo tra Regione ricorrente e Stato in data 11 novembre 2010, prodotto in giudizio, relativo all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento europeo e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.

La Corte, dopo avere ritenuto infondata l'eccezione di tardività del ricorso, affermando l'ammissibilità di ricorsi concernenti disposizioni contenute in decreto legge proposte successivamente alla conversione in legge, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni promosse dalla ricorrente, riservando a diverse pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla ricorrente con ricorso 96/2010.

La Corte afferma, in particolare, che a seguito della conclusione dell'accordo tra Regione e Stato "per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale", sopra richiamato, in applicazione della legge 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) e della successiva approvazione degli obiettivi finanziari pattuiti ad opera della legge 220/2010 (art. 1, comma 160), il concorso della Regione ricorrente all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento europeo e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale è rimesso, per le annualità successive al 2010, alle misure previste nell'accordo stesso e nella legge che lo recepisce.

Le disposizioni impugnate sono applicabili, pertanto, alla Regione ricorrente solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell'accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato e, dunque, non trovando diretta applicazione nei confronti della Regione, non possono violare l'autonomia legislativa e finanziaria della ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni promosse dalla ricorrente.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 176 del 2-6 luglio 2012 (G.U. 28/2012)

Materia: finanza regionale; concorso agli obiecti vi di finanza pubblica.

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3 e 119, terzo e quinto comma, Cost. .

Ricorrente/i: Sardegna (ricorso n. 160/2011)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: tra gli altri, art. 5 bis (non presente nell'originaria formulazione del d.l.) del d. l. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (convertito con modif. nella legge 14 settembre 2011, n. 148 - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari).

Esito del giudizio: la Corte riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Sardegna con il ricorso in epigrafe, nei confronti del d.l. 138/2011 come convertito in l. 148/2011:

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.l. 138/2011;
- 2) dichiara in via consequenziale – ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, lett. n), della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)».

Annotazioni:

La Regione ha impugnato alcuni articoli del d.l. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 148/2011, tra cui l'art. 5-bis, denunciando la violazione degli artt. 3 e 119, terzo e quinto comma, Cost.

L'art. 5-bis, introdotto con la legge di conversione, stabilisce, al comma 1, che «*la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle cinque Regioni inserite nell'«obiettivo convergenza» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), per quel che concerne i cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e comunque le risorse per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del d.lgs. 88/2011 (...), possa eccedere i limiti di spesa imposti dal patto di stabilità interno*». Il successivo comma 2 prevede che, al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilirà annualmente i limiti finanziari per

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

l'attuazione del comma 1, nonché le modalità di attribuzione allo Stato e alle restanti Regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo il rispetto dei tetti complessivi afferenti al patto di stabilità e agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento.

La ricorrente evidenzia di essere tra le otto Regioni incluse nel c.d. "piano nazionale per il sud", ossia nel programma di attività strategiche che il Governo ha varato nel 2010, al fine di «*creare nel Mezzogiorno un ambiente favorevole e pre-condizioni adeguate al pieno dispiegamento delle sue potenzialità di sviluppo*», a fronte del «*divario di sviluppo tra il Mezzogiorno ed il resto del Paese (...)*».

Al contrario essa non è inclusa tra le regioni che possono partecipare al c.d. "obiettivo convergenza" dell'Unione europea – varato con il regolamento della Comunità europea 11 luglio 2006, n. 1083/2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999) al fine di promuovere una maggiore armonizzazione e coerenza nell'utilizzo dei fondi strutturali europei – in quanto non rientrerebbe nei parametri stabiliti in base al «sistema comune di classificazione delle regioni» introdotto dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1059/2003 del 26 maggio 2003, ex art. 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Per effetto dell'impugnato art. 5-bis, le Regioni non inserite nell'"obiettivo convergenza", ma che presentano, comunque, quella situazione di mancato sviluppo che ne ha determinato l'inserimento nel "piano nazionale per il sud", come è il caso della Sardegna, non solo non si vedono riconoscere i benefici di cui al comma 1 del medesimo art. 5-bis, ma subiscono anche i pregiudizi derivanti dal comma 2, trovandosi obbligate a cofinanziare le risorse destinate al sostegno di altre Regioni alle quali, comunque, sono accomunate da una condizione di arretratezza rispetto agli indicatori di sviluppo nazionali.

Per quanto sopra, la ricorrente ritiene che la disposizione in esame violi:

- l'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto considera in maniera diversa Regioni ed aree del Paese che presentano gli stessi problemi di mancato sviluppo sociale ed economico; nonché sotto il profilo dell'irragionevolezza, in quanto richiede maggiori oneri a Regioni che lo stesso Stato ha ritenuto, con il "piano nazionale per il sud", meritevoli di beneficiare di un particolare sforzo di sostegno sociale ed economico;
- il terzo ed il quinto comma dell'art. 119 Cost., per compressione della propria autonomia finanziaria, in quanto aggrava le disegualianze tra Regioni ed aree del Paese arretrate quanto alle condizioni di sviluppo, contrastando in maniera frontale con i principi di perequazione, coesione e solidarietà sociale ivi previsti.

Si è costituito in giudizio lo Stato, evidenziando che la norma censurata sarebbe volta al contenimento della spesa pubblica ed al risanamento del debito, obiettivi al cui perseguimento sono tenute a collaborare anche le Regioni.

Lo Stato obietta altresì che l'art. 5-bis non introdurrebbe un nuovo tipo di fondo rispetto alle previsioni dell'art. 119 Cost. ma sarebbe un'applicazione conseguente alla regola di indefettibilità dei saldi finanziari stabiliti in sede di determinazione del patto di stabilità interno.

Inoltre, poiché dopo la presentazione del ricorso è stato emanato l'art. 32, comma 4, lett. n), della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), il quale ha previsto che siano escluse dal

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

patto di stabilità regionale le «*spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali di fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-sexies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (...)*», subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 5-bis, comma 2, del d.l. 138/2011, per effetto di tale art. 32, il regime di deroga ai vincoli del patto di stabilità sarebbe allargato a tutte le Regioni titolari di risorse imputabili alle fonti contemplate dal comma 1 dell'art. 5-bis del d.l., a condizione che siano rispettate le modalità fissate dal decreto ministeriale previsto dal comma 2 dello stesso articolo; pertanto la questione dovrebbe ritenersi superata.

La Corte, riservate a separate pronunce le decisioni sull'impugnazione delle altre norme contenute nel suddetto d.l., decide le questioni relative all'articolo 5-bis e, in via preliminare, valuta l'ammissibilità del ricorso in riferimento all'invocato parametro di cui all'art. 119 Cost.: la sfera di competenza invasa, denunciata dalla ricorrente, non è da questa precisata con riferimento al riparto operato dall'art. 117 Cost., bensì viene lamentata la compressione dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost., la quale ridonderebbe sull'esercizio delle competenze regionali.

La Corte ha ripetutamente affermato che quando viene invocato il parametro di cui all'art. 119 Cost., debba essere anche verificata la sussistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale, consistente in quella utilità diretta ed immediata che il soggetto attore può effettivamente ottenere con l'accoglimento del ricorso. Infatti, con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 119 Cost., la Corte ha già avuto modo di negare la sussistenza di «*una astratta idoneità della disciplina in contestazione ad influire sull'autonomia finanziaria delle Regioni*» (sent. n. 216/2008).

Poiché nel caso in esame, la ricorrente lamenta il concreto la compressione delle risorse destinate all'esercizio delle proprie funzioni e la sua non conformità ai precetti dell'art. 119 Cost., e ciò in conseguenza dei riflessi applicativi della norma impugnata, la Corte ritiene ammissibili le questioni sollevate in riferimento all'art. 119.

Anche nel merito, la Corte riconosce fondate le censure proposte.

La ricorrente denuncia la lesione che la norma arreca alla propria autonomia finanziaria, poiché essa comporta un aggravio del bilancio regionale ed una conseguente rimodulazione più onerosa del patto di stabilità.

L'assunto è effettivamente confermato, sia dalla clausola di invarianza complessiva dei tetti di spesa prescritta dalla suddetta disposizione, sia dalla considerazione che tale clausola può essere rispettata solamente se si ridistribuiscono tali «maggiori oneri» tra lo Stato e le «restanti regioni». Ne deriva in tal modo una concreta incisione della sfera di autonomia finanziaria di queste ultime.

Non sono in proposito pertinenti le eccezioni sollevate dall'Avvocatura dello Stato, la quale invoca l'emanando decreto del Ministro dell'economia, da un lato, come risolutivo ai fini di un'equa distribuzione del sacrificio e, dall'altro, come temporalmente preclusivo dell'attualità del pregiudizio.

Infatti, l'adozione del decreto non impedirebbe la lesione poiché, sebbene sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata, questa sarebbe in ogni caso chiamata dallo Stato a raggiungere l'accordo su uno schema di decreto il quale, in conformità al dispositivo dell'art. 5-bis, dovrebbe comunque contenere una proposta di ripartizione dei maggiori

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

oneri in capo allo Stato medesimo ed alle Regioni. In proposito, il dettato normativo, se da un canto rimette al decreto la fissazione delle condizioni e dei limiti finanziari per accedere al beneficio della deroga, dall'altro sottopone questi elementi alla clausola di invarianza dei tetti complessivi del concorso dello Stato e delle Regioni. Ne deriva che il meccanismo normativamente tratteggiato comporterà comunque maggiori oneri e che tali oneri graveranno sia sullo Stato che sugli enti territoriali ricorrenti.

Anche la mancata adozione del decreto non sarebbe risolutiva. Infatti, l'art. 17 della l. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) – il quale contiene regole specificative dell'indefettibile principio di equilibrio del bilancio espresso dall'articolo 81, quarto comma, Cost. – prevede, in relazione ai nuovi o maggiori oneri finanziari del tipo di quelli indotti dall'impugnato art. 5-bis, che lo Stato deve adottare provvedimenti di immediata salvaguardia per la compensazione degli effetti correlati ai nuovi oneri (*«In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura»*). Nel caso di specie essi non possono che coincidere con la conseguente riduzione delle autorizzazioni di spesa afferenti alle ordinarie relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, interessate passivamente al meccanismo solidale. Infatti, la clausola di salvaguardia di cui al citato art. 17 viene definita dal legislatore come «effettiva e automatica», comportando, conseguentemente, il cautelare accantonamento delle risorse non appena entrata in vigore la norma che dispone le maggiori spese.

Inoltre, con riguardo alla mancata adozione del decreto, la Corte ha già avuto modo di ribadire — in analoga occasione — che *«tale circostanza non è tuttavia idonea a determinare una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnativa da parte della Regione ricorrente. Difatti, in assenza dell'abrogazione delle norme impugnate e, dunque, in costanza della loro perdurante vigenza, permane l'autorizzazione in capo allo Stato ad attivare tale prerogativa in base ai contenuti e secondo i meccanismi previsti dalla disciplina sottoposta attualmente a scrutinio e della quale la Regione lamenta, appunto, l'invasività»* (sent. n. 451/2006).

L'analisi letterale e sistematica della norma impugnata porta dunque a concludere che essa non si limita ad autorizzare la spendita dei fondi integrativi dei contributi comunitari in deroga alle prescrizioni del patto di stabilità, ma attribuisce piuttosto le conseguenze finanziarie di tale disposizione allo Stato e alle altre Regioni, al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza dei tetti. È proprio questa “chiamata in solidarietà”, lamentata dalla ricorrente, che rende concretamente possibile ed attuabile la deroga contenuta nel comma 1 dell'art. 5-bis, gravando dei correlati oneri non solo lo Stato ma anche le altre Regioni.

La disposizione impugnata non trova quindi fondamento nell'art. 119 Cost., poiché esso stabilisce chiaramente che gli interventi perequativi e solidali devono garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per l'esercizio delle normali funzioni e che tali risorse devono provenire dallo Stato.

La Corte ha avuto occasione di affermare che *«gli interventi statali fondati sulla differenziazione tra Regioni, volti a rimuovere gli squilibri economici e sociali, devono seguire le modalità fissate dall'art. 119, quinto comma, Cost., senza alterare i vincoli generali di contenimento della spesa pubblica, che non possono che essere uniformi»* (sent. n. 284/2009). Da ciò deriva l'implicito riconoscimento del principio di tipicità delle ipotesi e

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

dei procedimenti attinenti alla perequazione regionale, che caratterizza la scelta legislativa di perequazione “verticale” effettuata in sede di riforma del Titolo V Cost..

Il rispetto di detto principio di tipicità non impedisce certamente – allo stato della legislazione – che possano essere adottati interventi perequativi a favore delle collettività economicamente più deboli. Ciò potrà tuttavia avvenire solo attraverso quei moduli legislativi e procedurali non collidenti con il dettato dell’art. 119 Cost., alcuni dei quali sono già stati scrutinati favorevolmente da questa Corte (sent. nn. 71/2012, 284 e 107 del 2009, 216/2008, 451/2006 e 37/2004).

L’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis va estesa in via consequenziale all’art. 32, comma 4, lett. n), legge 183/2011, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953 (ex plurimis, sent. n. 131/2012), in quanto - pur non essendo stato impugnato - conferma e rafforza il meccanismo previsto dall’art. 5-bis .

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 178 del 2 - 11 luglio 2012 (G.U. 29/2012)

Materia: federalismo fiscale

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 76 Cost.

Ricorrenti: Regione autonoma Valle d'Aosta (ricorso n. 106 del 2011), Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (ricorso n. 111 del 2011), Regione siciliana (ricorso n. 113 del 2011), Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 112 del 2011), Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 114 del 2011)

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 29, comma 1, alinea e lettera k) e art. 37, comma 1, d.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato

- l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. 118/2011;
- l'illegittimità costituzionale dell'alinea e della lettera k) del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. 118/2011;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011, promosse – in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, 118, e 119 Cost., al principio di leale collaborazione, all'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2011, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda Cost.), agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettere f) ed l), 4 e 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta) – dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Annotazioni:

Considerata la parziale identità delle norme denunciate e delle censure sollevate, la Corte ha riunito i ricorsi promossi avverso il d. lgs. 118/2011.

In via preliminare, la Corte ha disatteso l'eccezione di tardività del deposito dei ricorsi promossi dalle province Autonome, riconoscendo come la prassi della stessa Corte di non

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

rilevare d'ufficio l'inammissibilità in casi analoghi abbia determinato l'errore scusabile circa la non perentorietà del termine per il deposito della ratifica dei Consigli provinciali delle deliberazioni della Giunta, adottate in via d'urgenza, di proporre ricorso innanzi alla Corte.

Sempre in via preliminare, la Corte ha ritenuto ammissibili le questioni promosse dalle ricorrenti in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione dei limiti imposti al Governo per l'esercizio della delega ad esso conferita dalla legge n. 42/2009. Tutte le ricorrenti, infatti, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale assumendo che il legislatore delegato avrebbe superato il limite imposto al Governo dalla legge di delega n. 42/2009, i quali condizionano l'introduzione della disciplina del coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale all'adozione delle procedure previste per le norme di attuazione degli statuti speciali. La mancata adozione di tali procedure avrebbe prodotto, in contrasto con l'art. 76 Cost., il denunciato eccesso di delega.

Al riguardo, la difesa dello Stato ha dedotto che le Regioni possono fare valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle che attengono al riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni solo se esso si risolve in una lesione della sfera di competenze attribuita alla Regione o alla Provincia autonoma; lesione che, nella specie, non ricorrerebbe.

Sul punto, la giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere ammissibili questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell'ambito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni contenuti nel Titolo V, purché sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e purché la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione e, infine, purché « la lamentata violazione dei principi e dei criteri direttivi enunciati dalla legge delega, da parte del legislatore delegato, sia suscettibile di comprimere le attribuzioni regionali» .

Nella specie, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato e l'ammissibilità delle questioni riferite all'art. 76 Cost, poiché le ricorrenti hanno dedotto che le disposizioni denunciate violerebbero il limite imposto al Governo dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delega n. 42/2009. Ad avviso della Corte, le ricorrenti hanno sufficientemente motivato in ordine ai profili di una «possibile ridondanza» sulle loro attribuzioni della censura prospettata e hanno assolto l'onere di operare la «necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione».

Venendo al merito, la Corte ha in primo luogo esaminato le censure – prospettate dalla sola Regione autonoma Valle d'Aosta – aventi ad oggetto il primo periodo del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 e, per suo tramite, l'intero testo del medesimo decreto. Tale periodo dispone che la «decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni» del d.lgs. n. 118 del 2011 nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché degli enti locali in esse ubicati, sono stabilite, «in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», cioè con «norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi» (art. 27, comma 1, della legge n. 42 del 2009).

La ricorrente Regione autonoma Valle d'Aosta ha lamentato, anzitutto, che il legislatore delegato, demandando alle norme di attuazione dello statuto valdostano di stabilire solo la «decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni» del d.lgs. n. 118 del 2011 nei

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

confronti della Regione, estenderebbe alla Valle d'Aosta l'applicazione delle disposizioni dell'intero decreto legislativo, «senza sostanziali margini di adattamento». Sarebbe così violato il limite imposto al Governo dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009, i quali condizionano all'adozione delle procedure previste per le norme di attuazione degli statuti speciali l'introduzione della disciplina del coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale. Dal mancato rispetto di questo limite conseguirebbe, sempre ad avviso della ricorrente, la violazione dell'art. 76 Cost. nonché dell'art. 48-bis della legge costituzionale 4/1948 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), che definisce le modalità di adozione delle norme di attuazione dello statuto valdostano. La denunciata estensione dell'applicazione del d.lgs. n. 118 /2011 determinerebbe la violazione anche di àmbiti riservati alla potestà legislativa della Regione in materie statutarie quali: «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale», «ordinamento degli enti locali», «finanze regionali e comunali»; violazione della competenza della Regione ad esercitare le funzioni amministrative su tali materie; violazione delle norme finanziarie previste dalla legge n. 690 /1981, (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta); violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, e 119 Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). In via subordinata, la Regione ricorrente ha lamentato che la normativa denunciata sarebbe difforme da quella sulla quale era stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata e che sarebbe stata omessa l'indicazione– come richiesto dall'art. 2, comma 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009 – delle “specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta». Da ciò conseguirebbe la violazione del principio di leale collaborazione, dell'art. 76 Cost. e, mediatamente, delle evocate competenze statutarie costituzionali.

La Corte ha ritenuto le questioni non fondate, dal momento che tutte le censure della Regione autonoma VdA muovono dall'erronea premessa interpretativa che la norma impugnata imponga agli enti ad autonomia differenziata di adottare, sia pure mediante le procedure di attuazione statutaria, il contenuto dell'intero decreto legislativo delegato. L'erroneità di tale premessa discende dal fatto che la previsione di una procedura “pattizia” al fine di applicare agli enti ad autonomia speciale una normativa in materia di sistemi contabili e di bilancio implica necessariamente una determinazione paritetica del contenuto di detta normativa ed esclude, perciò, l'automatica ricezione della disciplina prevista dal decreto legislativo delegato per le Regioni a statuto ordinario. Ad avviso della Corte, il legislatore statale ha indubbiamente inteso coinvolgere nella determinazione del contenuto di tale disciplina la Commissione paritetica tra Stato e Regione prevista dallo statuto d'autonomia. A tale conclusione la Corte giunge attraverso un'interpretazione della normativa impugnata conforme all'art. 76 Cost. e, perciò, compatibile con i princípi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione n. 42 del 2009. In base a tali princípi e criteri infatti, come già sottolineato, deve essere esclusa la diretta applicazione agli enti ad autonomia speciale delle disposizioni dei decreti delegati, dovendosi attuare il coordinamento della finanza pubblica nei confronti di tali enti solo mediante la normativa di attuazione statutaria. Contrariamente alla prospettazione della ricorrente, la Corte ha ritenuto che il contenuto della disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici applicabile alla Regione autonoma non sia predeterminato unilateralmente dallo Stato, ma debba essere individuato mediante decreti legislativi i cui schemi sono

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

elaborati dalla Commissione paritetica prevista dall'art. 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta.

In secondo luogo, la Corte ha esaminato le censure – prospettate da tutte e cinque le ricorrenti – riguardanti il secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 e, per suo tramite, l'intero testo del medesimo decreto. Il secondo periodo del comma 1 dell'indicato art. 37 dispone che: «Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5 [cioè dei decreti legislativi che verranno adottati all'esito di una fase di sperimentazione del nuovo assetto contabile negli esercizi finanziari 2012 e 2013], non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».

Tutte le ricorrenti, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, hanno lamentato violazione dell'art. 76 Cost., poiché la previsione dell'«immediata e diretta applicazione», nei propri confronti, del d.lgs. n. 118 del 2011 e dei suddetti decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, nel caso in cui non vengano concluse, nel termine indicato, le procedure per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti, si pone in contrasto con il già ricordato limite imposto al legislatore delegato dagli artt. 1, comma 2, e 27 della legge n. 42 del 2009 volto a salvaguardare la specialità delle Regioni e delle Province ad autonomia differenziata e per effetto del quale la normativa statale sul federalismo fiscale si applica a detti enti ad autonomia speciale non in via diretta, ma esclusivamente attraverso l'adozione di norme di attuazione dei loro statuti di autonomia. Dal mancato rispetto di tale limite conseguirebbe, secondo la Regione siciliana, la violazione anche dell'art. 43 del proprio statuto speciale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante: «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), che definisce le modalità di adozione delle norme di attuazione dello statuto siciliano.

Ciascuna delle ricorrenti ha lamentato, poi, che il denunciato secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 violerebbe numerose disposizioni dei propri statuti speciali e delle norme di attuazione degli stessi, nonché del Titolo V della Parte II della Costituzione (titolo, questo, in cui rientrano gli articoli della Costituzione evocati a parametro in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»).

In particolare, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha ribadito le medesime doglianze già riportate con riguardo all'impugnazione del primo periodo del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha dedotto la violazione del proprio statuto di autonomia, oltre che degli artt. 116, 117, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione, perché la normativa denunciata: invaderebbe gli ambiti riservati dallo statuto all'autonomia finanziaria regionale (artt. 48 e seguenti), nonché alla potestà legislativa primaria regionale in materia di «ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti della Regione» (art. 4, numero 1, Statuto) e di «ordinamento degli enti locali» (art. 4, numero 1-bis, Statuto); farebbe dipendere la diretta applicazione del d.lgs. n. 118 del 2011 nei confronti della Regione da una condizione meramente potestativa ovvero la mancata adozione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 dell'art. 36 del d.lgs. n. 118 del 2011, dei decreti legislativi che stabiliscono le

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

norme di attuazione dello statuto; impedirebbe l'esercizio della potestà legislativa della Regione sino al completamento delle procedure di emanazione delle norme di attuazione dello statuto; in caso di mancata tempestiva adozione delle norme di attuazione dello statuto, porrebbe le Regioni ad autonomia speciale in una situazione deteriore rispetto alle Regioni ad autonomia ordinaria, alle quali, qualora non provvedano al tempestivo adeguamento dei propri ordinamenti alle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011, si applica tale decreto non nella sua interezza, ma limitatamente al Titolo.

Anche secondo le ricorrenti Province autonome di Trento e di Bolzano la normativa impugnata violerebbe lo statuto speciale e le norme di attuazione dello stesso, oltre che i principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano, essa si porrebbe in contrasto con gli artt. 107 e 104 dello statuto – che, rispettivamente, demandano a decreti legislativi, da adottare sentita una commissione paritetica, l'adozione delle norme di attuazione e consentono di modificare le norme del Titolo VI dello statuto in tema di «Finanza della regione e delle province» con una legge ordinaria dello Stato – e con il principio di leale collaborazione. In via consequenziale, la norma denunciata violerebbe gli artt. 8, numero 1), e 9, numero 10), dello statuto speciale – i quali attribuiscono alla ricorrente la potestà legislativa e amministrativa in materia, rispettivamente, di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» e di «igiene e sanità» – nonché l'intero Titolo VI del medesimo statuto (in particolare gli artt. 79, 80 e 81), riguardante la finanza della Regione e delle Province.

Entrambe le ricorrenti Province autonome lamentano poi: a) l'invasione degli àmbiti riservati alla potestà legislativa provinciale dall'art. 83 dello statuto speciale in tema di adeguamento della normativa provinciale alla legislazione dello Stato sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e dall'art. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 in tema di «bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio [...] delle province [...] e degli enti da esse dipendenti»; b) il contrasto con l'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il quale, nel disciplinare il rapporto tra la legislazione provinciale e quella statale, pone a carico delle Province autonome l'onere di adeguare la propria legislazione alle norme statali costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione delle stesse (o nel più ampio termine stabilito dalle medesime leggi statali); c) la violazione dell'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), perché la normativa denunciata integra un'ipotesi di esercizio del potere sostitutivo del Governo difforme da quelle tassativamente previste da tale norma di attuazione statutaria.

Secondo la Regione siciliana, la normativa denunciata determinerebbe un vulnus anche all'autonomia contabile e finanziaria garantita alla Regione dall'art. 36 del proprio statuto di autonomia.

Le Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia nonché la Provincia autonoma di Trento lamentano, infine, che la norma impugnata è stata adottata in mancanza di intesa in sede di Conferenza unificata, senza che – come richiesto dall'art. 2, comma 3, della citata legge di delegazione n. 42 del 2009 – il Consiglio dei ministri, nella relazione trasmessa alle Camere, abbia indicato «le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta». Da

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

ciò il contrasto di detta normativa, anche sotto tale profilo, con l'art. 76 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione.

Tra le questioni aventi ad oggetto il secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011, la Corte, ha esaminato per priorità logica quella incentrata sull'eccesso di delega, proposta da tutte le ricorrenti ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, ritenendola fondata.

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 42 del 2009, le uniche disposizioni di tale legge applicabili agli enti ad autonomia differenziata siano gli artt. 15, 22 e 27 ed esclusa la rilevanza degli artt. 15 e 22 – in quanto non pertinenti alla questione –, la Corte ha ricordato che l'art. 27 fissa il principio secondo cui gli enti ad autonomia differenziata, «nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario» secondo le procedure "pattizie" previste per l'introduzione delle norme attuative degli statuti e che l'art. 27 non pone alcuna deroga all'adozione di tali procedure. Di conseguenza, in base alla legge n. 42 del 2009, tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione si applicano agli enti ad autonomia differenziata non in via diretta, ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria.

Poiché invece la normativa impugnata stabilisce che l'intero decreto delegato e gli indicati decreti legislativi «trovano immediata e diretta applicazione» nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, qualora «entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure» di attuazione statutaria e «sino al completamento delle procedure medesime», la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa impugnata (con l'assorbimento di tutte le altre questioni prospettate dalle ricorrenti nei confronti della medesima normativa), poiché tale diretta – ancorché transitoria – applicazione eccede i limiti fissati dalla legge di delegazione.

Infine, la Corte ha esaminato le questioni riguardanti l'alinea e la lettera k) dell'unico comma dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, impugnati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione è censurata nella parte in cui prevede che le regole contabili in essa indicate si applichino, nel settore sanitario, anche alla «regione o [...] provincia autonoma».

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha denunciato la violazione dell'art. 76 Cost. per le medesime ragioni prospettate con riferimento all'impugnazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011, in considerazione dell'eccesso del legislatore delegato dai limiti della delega. Essa ha affermato, inoltre, che la disposizione censurata invadrebbe gli àmbiti riservati dallo statuto alla potestà legislativa regionale nelle materie dell'ordinamento contabile proprio e dei propri enti dipendenti, compresa l'Azienda sanitaria valdostana (art. 2, primo comma, lettere a e b) e dell'«igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» (art. 3, primo comma, lettera l).

Le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno prospettato censure analoghe a quelle sollevate con riguardo al secondo periodo dell'unico comma dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011. La Provincia autonoma di Trento ha denunciato anche violazione dell'art. 76 Cost.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

La Regione autonoma Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Trento hanno evidenziato, infine, come nei rispettivi territori la sanità sia interamente a carico dei propri bilanci. Da ciò deriverebbe, secondo la Provincia, l'irragionevolezza della disposizione denunciata e, secondo la Regione, il contrasto della stessa disposizione con il principio, affermato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009, secondo cui lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, non può dettare norme di coordinamento della finanza sanitaria.

Anche a questo riguardo la Corte ha esaminato preliminarmente la questione, proposta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento, concernente l'eccesso di delega. Si tratta di censure analoghe a quelle relative al secondo periodo dell'unico comma dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 e che la Corte ha ritenuto fondate richiamando, in motivazione, le medesime ragioni.

La Corte ha osservato infatti che: a) in base alla legge di delegazione n. 42 del 2009, la normativa impugnata non è applicabile agli enti ad autonomia speciale (comma 2 dell'art. 1); b) la legge di delegazione richiede, nei confronti di tali enti, l'adozione delle procedure "pattizie" di attuazione statutaria (art. 27); c) la normativa impugnata stabilisce, invece, la propria applicazione diretta ai medesimi enti ad autonomia differenziata, senza l'intermediazione di norme adottate con le procedure previste per l'attuazione statutaria. Tutto ciò comporta il superamento, da parte del legislatore delegato, dei limiti fissati dalla legge di delegazione a tutela della speciale autonomia delle Regioni e Province autonome, con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale, in parte qua, della norma denunciata ed assorbimento delle altre questioni prospettate.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 179 del 11 luglio 2012 (G.U. 29/2012)

Materia: potestà regolamentare dello Stato

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117, quarto e sesto comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in riferimento agli articoli 2, primo comma, lettere g), p) e q), e 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed alle relative norme di attuazione, nonché, in subordine, al principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Regioni Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste (ricorso n. 96/2010)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: articolo 49, commi 3, 4, 4-quater, e 4- quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Esito del giudizio:

La Corte dichiara tra l'altro:

1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49, commi 4-quater e 4-quinquies, del d.l. 78/2010.

Annotazioni:

La Regione ha impugnato i commi 4-quater e 4-quinquies dell'art. 49 del d.l. 78/2010.

La Corte esamina le questioni di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost. 3/2011, nonché in riferimento agli arttt. 2, primo comma, lett. g), p) e q), e 3, primo comma, lett. a), della l. cost. 4/1948 ed alle relative norme di attuazione, nonché, in subordine, al principio di leale collaborazione.

Lo Stato eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso, in quanto proposti avverso disposizioni della legge di conversione già contenute nel d.l. 78/2010 e non impugunate tempestivamente.

La Corte rigetta l'eccezione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

La Corte afferma che, qualora la Regione si ritenga lesa nelle proprie competenze costituzionali da un d.l., può impugnarlo nei termini previsti dall'art. 127 Cost. oppure riservarsi di impugnare la sola legge di conversione. La conversione in legge, infatti, ha l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere della Regione (sentenze n. 151 e n. 148 del 2012, n. 232 del 2011 e n. 430 del 2007).

Nel merito, la Regione ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 4-quater e 4-quinquies, del d.l. 78/2010, nella parte in cui demanda a regolamenti governativi di delegificazione il compito di dettare una disciplina volta alla semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese.

Ad avviso della ricorrente, detta norma violerebbe anzitutto l'art. 117, commi terzo, quarto e sesto, Cost. in quanto inciderebbe in ambiti materiali (industria, commercio) riconducibili alla competenza regionale residuale o concorrente, che è attribuibile alla Regione in virtù dell'art. 10 della legge cost. 3/2001, consentendo allo Stato di intervenire su di essi con atti di natura regolamentare.

La Regione lamenta anche la violazione dello statuto speciale in quanto la norma impugnata inciderebbe in ambiti materiali (artigianato, industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio; urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica) che lo stesso assegna alla competenza primaria ovvero attuativa-integrativa di leggi della Regione medesima.

In subordine, la ricorrente ritiene che, anche se l'intervento del legislatore statale dovesse soddisfare esigenze unitarie, esso sarebbe comunque illegittimo per violazione del principio di leale collaborazione, giacché le disposizioni censurate non prevedono alcun meccanismo di raccordo e di concertazione con il sistema delle autonomie territoriali.

La Corte ritiene la questione non fondata.

Le disposizioni impugnate si inseriscono nel novero degli interventi legislativi volti a realizzare la semplificazione amministrativa, le cui basi normative originarie si rintracciano nella legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e nella legge 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), sulla cui scia si collocano gli interventi normativi successivi, quali la legge di semplificazione 246/2005 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e la legge 180/2011 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).

La Corte ritiene che l'art. 49, commi 4-quater e 4-quinquies, del d.l. 78/2010 delimiti la competenza del Governo all'adozione di regolamenti di semplificazione nelle sole materie di competenza statale esclusiva, senza quindi determinare alcuna lesione delle competenze regionali, in linea con quanto stabilito dal sesto comma dell'art. 117 Cost. ed in armonia con il principio affermato dalla Corte secondo il quale «alla fonte secondaria statale è inibita in radice la possibilità di vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti (sentenza n. 22 del 2003); e neppure i principi di sussidiarietà e adeguatezza possono conferire ai regolamenti statali una capacità che è estranea al loro valore, quella cioè di modificare gli ordinamenti regionali a livello primario» (sent. n. 303/2003).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	--

Ove, tuttavia, in applicazione del suddetto art. 49, commi 4-quater e 4-quinquies, fossero adottati regolamenti di delegificazione invasivi delle sfere di competenza legislativa regionale, residuale o concorrente, è avverso di essi che la Regione ben potrà esperire gli ordinari rimedi giurisdizionali, nonché eventualmente il ricorso avanti alla Corte in sede di conflitto di attribuzione a tutela dei predetti ambiti di competenza (sentenza n. 33 del 2011; sentenza n. 322 del 2009).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 183 del 12 luglio 2012 (G.U. 29/2012)

Materia: commercio, carburanti

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 117, quarto comma, e 118 Cost., articoli 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), articolo 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché al principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 97/2011)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)

Esito del giudizio:

La Corte dichiara:

- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 98/2011 in riferimento al principio di leale collaborazione;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 98/2011

Annotazioni:

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 98/2011, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, agli articoli 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 670/1972, al d.P.R. 31 luglio 1017/1978, all'articolo 15 del d.P.R. 526/1987, all'articolo 2 del decreto legislativo 266/1992 nonché al principio di leale collaborazione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

L'art. 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 98/2011 prevede che «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore» e che «comunque i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico».

La ricorrente ritiene che la normativa sulla distribuzione dei carburanti sia ascrivibile alla materia del commercio, per la quale essa vanta, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. e dell'art. 10 della legge costituzionale 3/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), potestà legislativa residuale, e che tale potestà sia già stata esercitata con la legge provinciale 17/2010 (Disciplina dell'attività commerciale), la quale ha attribuito agli uffici della Provincia, e non ai Comuni, le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'installazione di impianti di carburante.

Ne deriverebbe l'illegittimità di una normativa statale che pretenda di assoggettare Provincia e Comuni del territorio provinciale ai criteri dettati da un decreto ministeriale in punto di chiusura degli impianti distributivi.

Parimenti, ai sensi dello statuto, alla potestà legislativa si accompagna quella di allocazione delle funzioni amministrative: in particolare, posto che le funzioni relative agli impianti di distribuzione del carburante spettano alla Provincia, la norma impugnata ne avrebbe reso illegittimamente destinatari i Comuni.

Infine, la circostanza per cui tali competenze andrebbero esercitate entro un breve termine sarebbe in contrasto con l'art. 2, comma 1, del d.lgs. 26/1992, ai sensi del quale i vincoli derivanti dalla legislazione statale non operano in via diretta, ma determinano soltanto un obbligo di adeguamento della legislazione provinciale.

Lo stato ritiene che l'art. 28, commi 3 e 4, impugnato, sia finalizzato a garantire «un migliore assetto concorrenziale e un più efficiente funzionamento del mercato, mediante una riforma della rete distributiva dei carburanti». La norma impugnata sarebbe perciò espressiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

La ricorrente contesta che la norma impugnata possa essere ricondotta alla materia "tutela della concorrenza" e ritiene che l'autonomia statutaria non potrebbe venire limitata sulla base di tale titolo di competenza. Ove ciò dovesse verificarsi con riguardo alla materia residuale del commercio, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. 3/2001, tale effetto dovrebbe ritenersi impedito dalle più favorevoli attribuzioni statutarie in materia di commercio (art. 9, numero 3, del d.P.R. n. 670 del 1972).

La corte, in via preliminare, dichiara l'inammissibilità della censura basata sulla violazione del principio di leale collaborazione, in quanto priva di motivazione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

Le altre censure della ricorrente si fondano esclusivamente sulla competenza in materia di commercio, alla quale la Provincia annette entrambe le previsioni impugnate.

Il d.m. 31 ottobre 2001 demanda al Piano nazionale l'individuazione di talune incompatibilità, nei centri abitati e fuori dai centri abitati, e riconosce ampio spazio all'autonomia regionale, con riguardo sia ad eventuali deroghe, sia alla programmazione integrativa offerta dai piani regionali.

Con la disposizione impugnata, i criteri indicati in origine dal d.m. 31 ottobre 2011, rimasto in larga parte inattuato, sono stati recepiti in forma di legge.

Quanto alle incompatibilità immediatamente selezionate dal Piano nazionale e a cui i Comuni sono comunque tenuti a conferire attuazione entro 120 giorni, esse riguardano limitate fattispecie, attinenti non già ai profili di esercizio dell'attività, nell'ambito della disciplina del commercio, ma alla tutela di interessi precipuamente legati all'assetto del territorio, alla viabilità, alla sicurezza e all'incolumità della circolazione stradale, questi ultimi di esclusiva spettanza dello Stato (sentenze n. 428 del 2004 e n. 31 del 2001).

Con riferimento, poi, alle più ampie previsioni concernenti la programmazione regionale contenute nel d.m. 31 ottobre 2001, l'art. 28, comma 3, del decreto-legge demanda ai Comuni anche il compito di chiudere gli impianti incompatibili con la normativa regionale di settore, la quale, a sua volta, si sviluppa a partire dalla programmazione nazionale, e in coerenza con gli obiettivi indicati dalla legislazione statale e dal Piano nazionale. Vi è, pertanto, un'ampia parte di normazione riservata alla competenza regionale e delle Province autonome, sia pure sulla base dei principi fondamentali espressi dalla legge dello Stato.

La Corte rileva che, benché la materia del commercio non sia estranea ai profili organizzativi e gestionali degli impianti di distribuzione del carburante (sentenza n. 559/1988), tuttavia, con riferimento a organici interventi di ammodernamento e razionalizzazione dell'intera rete, sussiste uno spazio conservato alla cura del legislatore statale, e tale, nei casi di potestà esclusiva, da consentire l'esercizio della stessa funzione regolamentare (sentenza n. 159 del 2001).

La potestà legislativa residuale in materia di commercio è recessiva rispetto all'intreccio di sfere di competenza esclusiva dello Stato e di competenza concorrente.

La Corte ritiene che la Provincia non possa giovare dell'art. 2 del d.lgs. 266/1992, nella parte in cui le assegna sei mesi di tempo per adeguarsi ai principi formulati dalla legislazione statale, in quanto avrebbe dovuto individuare, e porre a base del ricorso, una competenza provinciale soggetta all'obbligo di conformazione alla legislazione statale (sentenze n. 209 del 2009; n. 308 del 2003; n. 267 del 2003; n. 84 del 2001). Una volta escluso che la disposizione impugnata attenga alla materia del commercio, e in difetto di ulteriori parametri di competenza selezionati dal ricorso, anche questa censura risulta dunque non fondata.

La Provincia rileva inoltre che la disposizione impugnata abbia conferito ai Comuni del territorio compiti che la legge provinciale 17/2010 riserverebbe alla Provincia stessa.

Nella Provincia autonoma di Trento il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti stradali e autostradali di distribuzione del carburante è riservato agli uffici provinciali, che ne danno comunicazione ai Comuni e pertanto è naturale che anche la funzione di chiusura degli impianti incompatibili sia esercitata dai medesimi uffici;

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	--

la Corte rileva, però, che la disposizione impugnata sulla competenza del Comune non esclude che, laddove diversamente stabilito dalla normativa regionale e provinciale, essa venga esercitata da altro livello di governo.

La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 98/2011 in riferimento al principio di leale collaborazione e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 98/ 2011.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 184 del 12 luglio 2012 (G.U. 29/2012)

Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; edilizia e urbanistica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 14, lett. f), 20, 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana (l. cost. 2/1948); art. 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074; principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Regione Siciliana (ricorso n. 92/2011)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: artt. 2, commi 8 e 9, e art. 5, commi da 9 a 14, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia; c.d. decreto Sviluppo), convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106.

Esito del giudizio: La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 8 e 9, del decreto legge 70/2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi da 9 a 14, del medesimo decreto legge.

Annotazioni:

La ricorrente ha impugnato le seguenti disposizioni:

a) art. 2, commi 8 e 9, del decreto legge 70/2011, come convertito, per violazione degli artt. 36 e 43 del proprio Statuto di autonomia, nonché dell'art. 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. 1074/1965 e del principio di leale collaborazione.

Le disposizioni impuginate, nel prevedere il cofinanziamento del credito di imposta per ogni lavoratore assunto nel mezzogiorno a tempo indeterminato con fondi strutturali comunitari non impegnati e non spesi, destinati alla Regione in forza delle delibere CIPE n. 79/2010 e n. 1/2011 (già impuginate dalla Regione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale), senza stabilire che, in caso di mancato utilizzo di tali risorse da parte dei datori di lavoro per la specifica finalità, esse vengano restituite alla Regione, ma prevedendo l'incameramento da parte dello Stato, sottrarrebbero alla Regione risorse già destinate alla stessa in forza delle citate deliberazioni, con ciò violando:

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

1) l'art. 36 dello Statuto e l'art. 2 del DPR 1074/1965, i quali stabiliscono la spettanza alla Regione di tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate;

2) l'art. 43 dello Statuto che prevede il coinvolgimento della Commissione paritetica;

3) il principio di leale collaborazione, non essendo stabilita alcuna forma di partecipazione e consultazione della Regione, pur titolare, ad avviso della ricorrente, di competenze proprie in materia finanziaria e di gestione dei fondi in questione.

b) art. 5, commi da 9 a 14, del decreto legge 70/2011, come convertito, per violazione degli artt. 14, lett. f), e 20 dello Statuto.

Le disposizioni impugnate, recanti norme di dettaglio dirette ad agevolare interventi edilizi su costruzioni private, si porrebbero in contrasto con la competenza legislativa esclusiva regionale in materia urbanistica, che include anche la disciplina dell'attività edilizia.

Secondo la ricorrente, pur applicandosi l'articolo 5 impugnato alle Regioni a statuto speciale, compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, detta previsione sarebbe di mero stile, poiché il comma 9 pone anche alle Regioni e Province autonome un termine di sessanta giorni per l'adozione di norme che recepiscono i principi in materia edilizia previsti dall'articolo 5.

Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 36 dello statuto regionale e dell'art. 2 del DPR 1074/1965, essa non sussisterebbe, risultando le predette disposizioni inconferenti, considerato che la materia tributaria verrebbe in rilievo esclusivamente per le modalità tecniche di utilizzo dei fondi strutturali, tramite la concessione di benefici ai datori di lavoro sotto forma di credito di imposta e non risultando che la Regione contesti il potere statale di concedere tali agevolazioni.

La difesa statale dubita dell'ammissibilità della violazione del principio di leale collaborazione, non risultando indicate le norme in base alle quali la Regione sarebbe titolare di competenze proprie per la gestione dei fondi in questione.

In merito alla presunta violazione dell'art. 43 dello statuto, relativa al mancato coinvolgimento della Commissione paritetica, la medesima censura sarebbe infondata in considerazione del rilievo che detta Commissione svolge finalità diverse rispetto alla decisione relativa alla destinazione delle somme non utilizzate come credito di imposta dai datori di lavoro.

Ad avviso dello Stato, risulterebbe infondata anche la censura relativa all'art. 5 del decreto legge 70/2011, in quanto il comma 9 prevede l'applicazione dei commi 9, 10 e 11 alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e i commi 13 e 14 fanno riferimento esplicitamente alle sole Regioni a statuto ordinario.

La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 8 e 9, risultando le censure del tutto generiche e i parametri invocati inconferenti, non chiarendo il ricorrente quale lesione le disposizioni impugnate arrecherebbero alle competenze regionali asseritamente lese, né le ragioni per cui il finanziamento con fondi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	--

comunitari del credito di imposta a beneficio dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato nuovi lavoratori violerebbe le disposizioni statutarie relative alle entrate regionali.

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, essendo prevista al comma 12, a tutela delle competenze legislative regionali, la clausola di salvaguardia degli statuti speciali, che limita l'applicazione delle disposizioni alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nonché riferendosi espressamente. i commi 13 e 14 alle sole Regioni a statuto ordinario.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 187 del 4 luglio 2012 (G.U. 29/2012)

Materia: finanza regionale; bilancio e contabilità pubblica; sanità

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 117, comma sesto, Cost.

Ricorrente: Regione Friuli Venezia Giulia (ricorso n. 94/2011)

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 17, commi 1, lettera d), e comma 6, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Esito del giudizio: riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia avverso il medesimo d.l. (e decidendo definitivamente sulle questioni promosse dalla regione Veneto), ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del d.l. 98/2011, nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
- 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 6, d.l. 98/2011, promossa, in relazione agli artt. 117, commi terzo e sesto, e 119, commi primo, secondo e quarto, Cost., nonché all'art. 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera d), d.l. 98/2011, promossa, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Annotazioni:

La Corte ha riunito i ricorsi riguardanti l'impugnazione dell'art. 17, commi 1, lettera d), e comma 6, d.l. n. 98/2011, promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, riservando a separate pronunce la decisione sull'impugnazione di altre parti del medesimo d.l..

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

Con riferimento all'art. 17, comma 6, d.l. 98/2011, la Corte premette una ricognizione generale del quadro normativo in materia di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (c.d. ticket).

In via preliminare, la Corte respinge l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la reintroduzione del ticket discenderebbe dall'applicazione dell'intesa tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009, sottoscritta anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (Patto della salute 2010-2012). Ad avviso della Corte, invece, tale Patto, da un lato, non dispone la reintroduzione del predetto ticket, ma si limita a prevedere che vengano introdotte misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lettera c); dall'altro lato, per quanto riguarda la posizione della Regione FVG, l'intesa fa comunque salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 20). Non si può ritenere, dunque, secondo la Corte, che con il Patto per la salute 2010-2012 le ricorrenti abbiano espresso un assenso preventivo alla reintroduzione dello specifico ticket previsto dall'art. 17, comma 6, d.l. n. 98/2011.

Nel merito, la Regione FVG ha censurato l'art. 17, comma 6, d.l. n. 98/2011, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché dell'art. 48 dello statuto speciale (relativo all'autonomia finanziaria), in quanto la Regione, in base all'art. 1, comma 144, legge 662/1996, provvede autonomamente e integralmente al finanziamento della sanità locale. La Corte ha dichiarato la questione non fondata, osservando che la disciplina in materia di ticket, determinando il costo per gli assistiti dei relativi servizi sanitari, non costituisce solo un principio di coordinamento della finanza pubblica diretto al contenimento della spesa sanitaria, ma incide anche sulla quantità e sulla qualità delle prestazioni garantite, e, quindi, sui livelli essenziali di assistenza (LEA). La misura della compartecipazione deve essere omogenea su tutto il territorio nazionale, «giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni», considerato che «dell'offerta concreta fanno parte non solo la qualità e quantità delle prestazioni che devono essere assicurate sul territorio, ma anche le soglie di accesso, dal punto di vista economico, dei cittadini alla loro fruizione» (cfr. sent. Corte Cost. n. 203/2008). E ciò vale anche rispetto alle Regioni a statuto speciale che sostengono il costo dell'assistenza sanitaria nei rispettivi territori, in quanto «la natura stessa dei cosiddetti LEA, che riflettono tutele necessariamente uniformi del bene della salute, impone di riferirne la disciplina normativa anche ai soggetti ad autonomia speciale» (cfr. sent. Corte Cost n. 134 /2006).

Con riferimento all'art. 17, comma 1, lettera d), d.l. 98/2011, la Corte ha ritenuto invece la questione fondata, nei termini di seguito precisati.

La disposizione prevede che – nel caso in cui non sia stata raggiunta un'intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012 – siano introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge n. 400/1988. Inoltre, il medesimo articolo lascia la possibilità alle Regioni di adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione «purché assicurino comunque, con misure alternative, l'equilibrio economico finanziario, da certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti».

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

Ad avviso della Regione, l'art. 17, comma 1, lettera d), violerebbe innanzitutto l'art. 117, sesto comma, Cost., perché le misure di contenimento della spesa sanitaria sarebbero espressione di principi fondamentali nelle materie del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute, àmbiti di competenza concorrente in cui sarebbe preclusa allo Stato l'emanazione di atti regolamentari.

Al riguardo, la Corte ha precisato che le misure di compartecipazione ai costi dell'assistenza farmaceutica attengono sia ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.), sia al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela della salute, oggetto della potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.). In particolare, nella disciplina del ticket, l'«intreccio» e la «sovrapposizione di materie» non rendono possibile «individuare una prevalente» (sent. Corte Cost. n. 330 /2011), né tracciare una «precisa linea di demarcazione» tra le competenze (sent. Corte Cost. n. 200/2009). Poiché lo Stato può esercitare la potestà regolamentare solo nelle materie nelle quali abbia competenza esclusiva (da ultimo, sent. Corte Cost. n. 149 e n. 144 del 2012), ma non in un caso, come quello in esame, caratterizzato da una «concorrenza di competenze» (sentenza n. 50 del 2005), è dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Per la natura parziale della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera d), non possono rimanere assorbiti degli ulteriori profili di censura riferiti agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e al principio di leale collaborazione, che la Corte esamina nel merito e dichiara comunque non fondati.

In primo luogo, infatti, le misure statali in materia di ticket, volte sia a coordinare la finanza pubblica sia a garantire prestazioni essenziali per assicurare il diritto alla salute, trovano applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale che sostengono autonomamente il costo del proprio sistema sanitario.

In secondo luogo, poiché la disposizione censurata prevede non solo che le Regioni abbiano la possibilità di adottare provvedimenti di riduzione delle predette misure di compartecipazione «purché assicurino comunque [...] l'equilibrio economico finanziario», ma anche trova applicazione esclusivamente nel caso in cui non venga stipulata un'intesa tra lo Stato e le Regioni, la Corte ritiene che non si configuri alcuna violazione del principio di leale collaborazione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 189 del 4 luglio 2012 (G.U. 29/2012)

Materia: imposte e tasse; coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: 3 e 117, terzo comma, Cost. e gli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 21/2011)

Resistente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: art. 13, comma 6, lett. d) della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Legge finanziaria 2011).

Esito del giudizio: la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d).

Annotazioni: La Corte decide sulle questioni di legittimità dell'art. 13, comma 6, lett. d), della legge prov. 15/2010, riservando a separate pronunce le altre questioni di legittimità sollevate con il medesimo ricorso in relazione ai commi 1 e 2 dell'art. 1, nonché delle lett. a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 13 della legge prov. 15/2010..

Ad avviso del ricorrente la lett. d) del comma 6 dell'art. 13 contrasta con l'art. 117, terzo comma, Cost., perché, nel prevedere «la possibilità di riallineare i trattamenti economici dopo il blocco contrattuale» disposto per il quadriennio 2010-2013 dalla lettera c) dello stesso comma 6, viola il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica stabilito dal comma 17 dell'art. 9 del d.l. 78/2010, convertito con modifiche dalla l.122/2010, secondo il quale il “blocco” delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al triennio 2010-2012 ha luogo «senza possibilità di recupero». Tale norma contrasta inoltre secondo lo Stato con gli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in quanto, «disponendo [...] la possibilità di riallineare i trattamenti economici dopo il blocco contrattuale, eccede l'ambito della [...] competenza statutaria»; e con l'art. 3 Cost., perché crea una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti della Provincia autonoma, che potranno conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici dopo la sospensione della contrattazione collettiva, e «i lavoratori dipendenti residenti in altre aree del territorio nazionale», che invece, non potranno avere tale riallineamento.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

La Corte, rigettate le eccezioni di inammissibilità della difesa provinciale, nel merito ritiene le questioni non fondate perché basate su un'erronea interpretazione, sia dell'art. 9, comma 17, del d.l. 78/2010, evocato quale parametro interposto, sia della disposizione denunciata.

Infatti il parametro interposto stabilisce il principio di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui «non si dà luogo [...] alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012» dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e non vi è «possibilità di recupero». Con tale previsione si è voluto evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione potesse essere disposto con la contrattazione collettiva successiva al 2012 avente ad oggetto anche gli anni 2010-2012, attribuendo quindi ai dipendenti gli stessi benefici economici non goduti in tale triennio. Tale interpretazione è imposta secondo la Corte dal tenore letterale dell'intero comma 17, il quale, nello stabilire che «non si dà luogo [...] alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012», pone, appunto, un limite temporale all'oggetto della contrattazione, escludendo che questa – in qualunque tempo intervenga – possa contenere pattuizioni sul trattamento economico «relative» al triennio dal 2010 al 2012. La Corte non ritiene invece che possa costituire «recupero» vietato qualsiasi incremento del trattamento economico dei dipendenti pattuito, in sede di contrattazione collettiva, con riferimento ad anni successivi al 2012. Una tale interpretazione del parametro sarebbe infatti in contrasto con la lettera e la ratio della norma, ed inoltre palesemente irragionevole, perché comporterebbe la preclusione, senza limiti di tempo, della pattuizione di qualsiasi incremento del trattamento economico contrattuale.

L'impugnata lett. d) del comma 6 dell'art. 13 della legge prov. stabilisce, che «alla ripresa della contrattazione collettiva», dopo la sospensione quadriennale dal 2010 al 2013, «saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto». Secondo la Corte il «riallineamento», in quanto «progressivo» e successivo alla sospensione della contrattazione, deve essere necessariamente interpretato come avente ad oggetto gli anni successivi al 2013 e quindi non comporta alcun «recupero» delle dinamiche retributive relative agli anni dal 2010 al 2012, inibite dalla «sospensione» di cui all'art. 9, comma 17, del d.l. 78/2010.

Pertanto, secondo la Consulta la norma impugnata, così interpretata, attiene alla competenza legislativa provinciale in materia di «disciplina dell'ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», prevista dall'art. 8, n. 1), dello statuto; non contrasta con il principio di coordinamento della finanza pubblica e non determina alcun regime preferenziale in favore dei dipendenti della Provincia. Essa è volta soltanto ad evitare la disparità di trattamento tra i vari comparti dell'amministrazione provinciale, riavvicinando gradualmente il loro complessivo regime retributivo.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 193 del 17- 19 luglio 2012 (G.U. 30/2012)

Materia: coordinamento finanza pubblica

Tipo di giudizio: in via principale

Limiti violati: art. 119 Cost., artt. 48 e 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 7 e 8 dello Statuto speciale della Regione Sardegna

Ricorrenti: Regione Friuli-Venezia Giulia e Regione Sardegna (ricorsi nn. 46 e 96 del 2011 della Regione FVG e nn. 139 e 160 del 2011 della Sardegna)

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «anche agli anni 2014 e successivi», anziché «sino all'anno 2014»;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 5, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «per gli anni 2012 e successivi», anziché «sino all'anno 2014», e «a decorrere dall'anno 2012», anziché «sino all'anno 2014»;
- 3) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 5, lettera a), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «a decorrere dall'anno 2012», anziché «sino all'anno 2014»;
- 4) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 5, lettere c) e d), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispongono che le misure previste si applicano «a decorrere dall'anno 2013», anziché «sino all'anno 2014»;
- 5) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 17-bis, del d.l. n. 98 del 2011, promosse dalla Regione Sardegna, per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 della Costituzione e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

6) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi 2, 2-bis e 3, del d.l. n. 98 del 2011, promosse dalla Regione Sardegna, per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost. e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948;

7) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2-quater, del d.l. n. 98 del 2011, trasferita sul testo vigente dell'art. 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa dalla Regione Sardegna, per violazione dell'art. 3, primo comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948;

8) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2-ter, del d.l. n. 98 del 2011, promosse dalla Regione Sardegna, per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost. e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948.

Annotazioni:

Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, con quattro distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge 98/2011, sia nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dal successivo decreto-legge 138/2011, in corso di conversione al momento della proposizione dei primi due ricorsi, sia nel testo vigente dopo la conversione del citato d.l. n. 138 del 2011 ad opera della legge n. 148 /2011.

In particolare, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato i commi 4 e 5 dell' art. 20 e l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 138 del 2011, recante modifiche al testo originario dell'art. 20, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011. La Regione Sardegna ha, invece, impugnato i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 5 e 17-bis, dell'art. 20 e l'art. 1, comma 9, lettera b), del d.l. n. 138 del 2011, recante modifiche al testo originario dell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 98 del 2011.

La Corte, riservando a separata sentenza la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nei decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011, ha separato i ricorsi riunendo le impugnazioni relative all'art. 20, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 4, 5 e 17-bis, del d.l. n. 98, ed all'art. 1, commi 8 e 9, lettera b), del d.l. n. 138, in considerazione della loro connessione oggettiva.

Le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto i commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 dell'art. 20 del d.l. n. 98 del 2011, e l'art. 1, comma 9, lettera b), del d.l. n. 138 del 2011, sono state trattate congiuntamente.

In via preliminare, la Corte ha effettuato una ricostruzione della disciplina sottoposta al vaglio di legittimità, data la successione degli interventi legislativi sulle norme oggetto di censura, ritenendo che, per la mancata alterazione della sostanza normativa, le questioni prospettate sul testo dei commi 2, 2-bis e 3 dell'art. 20 del d.l. n. 98 del 2011, come vigente al momento dell'impugnazione, debbano ritenersi trasferite sul testo attualmente in vigore (ex plurimis, sent. n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011).

Nel merito, innanzitutto è stata dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2-ter, del d.l. n. 98 del 2011, poiché, successivamente alla proposizione dei ricorsi, la norma impugnata è stata abrogata e non ha trovato applicazione nel periodo di vigenza.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi 2, 2-bis e 3, del d.l. n. 98 del 2011, ritenendo le disposizioni non applicabili alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Secondo la Corte, l'art. 27 della legge n. 42 del 2009, nel disporre che *«Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio di graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'art. 2, comma 2, lettera m)»*., possiede una portata generale ed esclude – ove non sia espressamente disposto in senso contrario per casi specifici da una norma successiva – che le previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica possano essere ritenute applicabili alle Regioni a statuto speciale al di fuori delle particolari procedure previste dai rispettivi statuti.

Anche da altra normativa richiamata dalle parti emerge che l'estensione alle Regioni speciali delle disposizioni in materia di finanza deve essere espressamente dichiarata e circoscritta dal legislatore e che, in caso di silenzio, resta valido il principio generale di cui al citato art. 27 della legge n. 42 del 2009.

Con riferimento all'art. 20, comma 2-quater, del d.l. n. 98 del 2011 impugnato dalla Regione Sardegna per violazione della potestà primaria di cui all'art. 3, primo comma, lettera b), dello statuto speciale sardo, in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», la Corte ha ritenuto che, anche se successivamente all'impugnazione la disposizione è stata più volte modificata, le modifiche non abbiano alterato la portata precettiva della norma impugnata, dovendosi la questione originariamente promossa avverso l'art. 20, comma 2-quater, del d.l. n. 98 del 2011 ritenersi trasferita sul testo attualmente vigente dell'art. 14, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010.

Secondo la Regione Sardegna, il parametro statutario sarebbe violato in quanto la disposizione censurata, innalzando la soglia demografica per l'individuazione dei Comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni, non potrebbe essere considerata quale norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica e dunque violerebbe la competenza esclusiva della ricorrente.

Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2-quater, del d.l. n. 98 del 2011, trasferita sul testo vigente dell'art. 14, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010, non è stata ritenuta fondata, per l'inapplicabilità alle Regioni speciali del comma impugnato, per le ragioni già individuate al punto precedente. Di ciò la Corte ha conferma dall'art. 16, comma 29, del d.l. n. 138 del 2011, il quale stabilisce che *«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42»*, che contiene una specifica clausola di salvaguardia che fa salvo, espressamente, il metodo pattizio (ex art. 27 della legge n. 42 del 2009) nella determinazione dei criteri e delle modalità di concorso delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. La scelta di metodo così operata consente di

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

escludere che il legislatore statale abbia voluto rendere direttamente applicabili anche alle autonomie speciali le norme ivi contenute.

La Corte ha successivamente esaminato le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 20, commi 4 e 5, del d.l. n. 98 del 2011, e l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 138 del 2011, ritenendole fondate nei limiti specificati.

Secondo le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, le norme citate violerebbero gli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost., gli artt. 48 e 49 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e gli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 dello statuto speciale della Regione Sardegna. In particolare, il comma 4 è impugnato in quanto estende agli anni 2014 e seguenti le misure previste dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010. Il comma 5, come modificato dall'art. 1, comma 8, del d.l. n. 138 del 2011, è impugnato nella parte in cui dispone ulteriori tagli alle spese delle Regioni speciali, a decorrere dall'anno 2012.

Esaminate congiuntamente le censure prospettate., la Corte ha rilevato che il testo delle disposizioni impuginate non ha subito modifiche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 138 del 2011, così pronunciandosi sulle questioni aventi ad oggetto le disposizioni dei commi 4 e 5 nel testo riformulato dal d.l. n. 138 del 2011, con le quali il legislatore ha soltanto anticipato nel tempo gli effetti delle misure disposte e variato l'entità dei tagli.

Al riguardo, la Corte, sul presupposto che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., le norme che *«si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi»* (sent. n. 148 del 2012; n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010) ha osservato che nelle norme oggetto di giudizio è prevista invece l'estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive già previste nella precedente normativa, così da far venir meno una delle due condizioni sopra indicate (quella della temporaneità delle restrizioni). Secondo la Corte, non si potrebbe desumere il carattere transitorio delle suddette misure dall'inciso iniziale del comma 4 dell'art. 20 (*«Fino all'entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno»*), giacché si tratta di formula priva di riferimenti temporali precisi, che consente il protrarsi *sine die* delle misure, le quali rimarrebbero solo nominalmente temporanee.

La Corte, ricordando di non potersi sostituire al legislatore stabilendo a sua discrezione l'arco temporale di operatività delle norme, ha ritenuto di poter dedurre dalla trama normativa un termine finale che consenta di assicurare la natura transitoria delle misure previste, senza stravolgere gli equilibri della finanza pubblica in relazione all'anno finanziario in corso.

In particolare, dall'esame congiunto dei commi 4 e 5 la Corte ha individuato tale termine finale nell'anno 2014, espressamente richiamato nel comma 4, là dove estende *«agli anni 2014 e successivi»* le misure previste dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010. Per ragioni di coerenza, lo stesso termine finale è individuato anche in relazione al comma 5, il quale dispone ulteriori misure restrittive *«ai medesimi fini di cui al comma 4»*.

In conclusione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale – per violazione dell'art. 119 Cost., degli artt. 48 e 49 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale della Regione Sardegna – dell'art. 20, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui estende anche agli anni successivi al 2014 le misure

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

disposte dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, e del comma 5 dello stesso art. 20, nella parte in cui dispone che le misure previste si applichino, nei confronti delle Regioni speciali, «per gli anni 2012 e successivi» e «a decorrere dall'anno 2012» (lettera b), anziché «sino all'anno 2014».

Per le medesime ragioni ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, delle restanti parti del comma 5 dell'art. 20 (lettere a, c e d), le quali dispongono ulteriori misure restrittive – in riferimento alle Regioni ordinarie (lettera a), alle Province (lettera c) ed ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (lettera d) – nella parte in cui prevedono che gli interventi restrittivi si applichino, nella misura indicata, «a decorrere dall'anno 2012» (lettera a), «a decorrere dall'anno 2013» (lettera c), e «a decorrere dall'anno 2013» (lettera d), anziché «sino all'anno 2014».

Infine, la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 20, comma 17-bis, del d.l. n. 98 del 2011, è stata dichiarata inammissibile per la genericità delle censure, non essendo state illustrate le ragioni per le quali la ricorrente ha ritenuto che la norma, disponendo una riduzione dei rimborsi e delle compensazioni relativi alle imposte, violi le attribuzioni costituzionali della Regione Sardegna.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza: n. 195 del 17-19 luglio 2012 (G.U. 30/2012)

Materia: demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 32 e 33 Statuto della Regione Siciliana (l. cost. 2/1948); DPR 1825/1961 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio).

Ricorrente/i: Regione siciliana (ricorso n. 140/2011)

Resistente/i: Stato

Oggetto del ricorso: tra gli altri, art. 6, comma 6-ter, del d.l. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 148/2011.

Esito del giudizio: la Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale del d.l. 138/2011 promosse con il ricorso indicato in epigrafe,
- dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6-ter, del suddetto d.l., promossa, in riferimento agli artt. 32 e 33 dello Statuto siciliano, nonché alle relative norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio (DPR 1825/1961).

Annotazioni:

la Regione siciliana ha impugnato, tra gli altri, l'art. 6, comma 6-ter, del d.l. 138/2011, per violazione degli artt. 32 e 33 del proprio Statuto, nonché delle relative norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio, di cui al DPR 1825/1961.

L'art. 6, comma 6-ter, prevede che l'Agenzia del demanio procederà, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del d. lgs. 85/2010, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati.

Secondo la ricorrente, l'art. citato – prevedendo che possono costituire oggetto di «permuta demaniale» da parte dello Stato anche quei beni che, ubicati in Sicilia, perdano la loro destinazione a servizi di carattere nazionale – si porrebbe in contrasto con l'art. 32

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

Statuto, il quale esclude dal trasferimento al demanio regionale soltanto i beni che «interessano la difesa o servizi di carattere nazionale»: venendo meno tale destinazione, insita nella permuta, la relativa titolarità dovrebbe essere trasferita alla Regione, dal momento che la ragione del trasferimento si fonderebbe non su un criterio contabile-patrimoniale, ma su un criterio esclusivamente funzionale, come già osservato nel giudizio per conflitto di attribuzione relativo alla dismissione di beni del demanio militare, pendente all'atto del ricorso.

Si è costituito lo Stato, chiedendo che il ricorso venga rigettato in quanto inammissibile e/o infondato.

Anzitutto, la misura di cui all'art. 6, comma 6-ter, sarebbe legittima dal momento che l'espressa «esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del d.lgs. 85/2010» eliminerebbe in radice qualsiasi possibile violazione delle prerogative regionali stabilite dagli artt. 32 e 33 Statuto e dalle relative norme di attuazione.

In particolare, la lesione degli artt. evocati non sussisterebbe in quanto la norma impugnata farebbe riferimento allo scambio di beni «appartenenti al demanio ed al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati», rendendo dunque incongruo il parametro statutario richiamato, considerato che «il venir meno dell'utilizzo istituzionale è condizione di per sé sufficiente a far rientrare i beni immobili nella categoria del patrimonio dello Stato, disciplinato dall'art. 33 dello Statuto».

Lo Stato potrebbe liberamente valutare, in ordine ai beni immobili presenti nel territorio regionale e ritenuti inadeguati all'uso governativo, se operare per essi la permuta o provvedere al relativo trasferimento alla Regione.

L'art. 6, comma 6 ter, avrebbe solo l'obiettivo di razionalizzare la spesa delle amministrazioni pubbliche.

Le doglianze sarebbero infondate anche alla luce dell'art. 19-bis del d.l. impugnato, secondo cui l'attuazione delle relative disposizioni deve avvenire, per le autonomie speciali, nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione e, dunque, anche di quanto previsto dall'art. 32 Statuto siciliano.

La Corte, dopo aver riservato a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale relative ad altre disposizioni del predetto d.l. 138/2011, impuginate con il medesimo ricorso, dichiara manifestamente inammissibile la questione proposta.

Premesso che l'art. 32 Statuto prevede in via generale l'assegnazione alla Regione siciliana dei beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche, «esistenti nella Regione», fatta eccezione per quelli che interessino «la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale» e che, a sua volta, il successivo art. 33 stabilisce, invece, che «sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e non appartenenti alla categoria dei beni demaniali», la Corte rileva come la questione si presenti subito manifestamente inammissibile in riferimento a quest'ultimo, poiché evocato come parametro esclusivamente nel dispositivo del ricorso, senza alcuno specifico sviluppo argomentativo nel corpo motivazionale del ricorso stesso.

In secondo luogo, dal coordinato raffronto tra i due indicati parametri statutari e dalla espressa enunciazione del termine di riferimento («oggi») circa la data di «esistenza» dei

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

beni nel territorio della Regione, ancorché riferita in modo espresso soltanto ai beni del patrimonio, la Corte ha tratto spunto per affermare la necessità di procedere ad una lettura unitaria del momento in cui deve ritenersi avvenuto il trasferimento dei beni dallo Stato alla Regione, indicandolo in quello della entrata in vigore dello Statuto (sent. nn. 31/1959 e 383/1991). Di conseguenza, la disciplina statutaria evocata dalla ricorrente finisce per risultare non pertinente, proprio perché non suscettibile di produrre effetto rispetto alle situazioni sopravvenute alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

La Corte aggiunge poi che la normativa in questione, lungi dall'esprimere una scelta genericamente "dismissiva" di beni statali, con correlativa e automatica perdita della qualità e della destinazione pubblica, implica semmai, con la permuta, una mera traslazione dei connotati pubblicistici da un immobile ad un altro, al fine di consentirne una gestione economicamente più vantaggiosa.

Alla stregua di tali rilievi, e di riflesso, la censura mossa dalla Regione ricorrente finisce per investire, piuttosto che una pretesa menomazione nella sfera delle proprie attribuzioni legislative costituzionalmente garantite, un profilo esclusivamente dominicale, in riferimento al potere di disposizione degli specifici beni che potranno formare oggetto dei provvedimenti di permuta, configurando, così, una tipica *vindicatio rei*, suscettibile di eventuale tutela nelle competenti sedi giurisdizionali comuni (sent. n. 319/2011).

Infine, la Regione ricorrente avrebbe del tutto omesso di considerare, da un lato, che la stessa disposizione impugnata espressamente esclude dalle operazioni di permuta tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del d. lgs. 85/2010; dall'altro lato, che l'art. 19-bis dello stesso d.l. 138/2011, altrettanto espressamente, prevede che l'attuazione delle relative disposizioni debba avvenire, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'art. 27 della l. 42/2009 (delega al Governo in materia di federalismo fiscale).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 198 del 17 – 20 luglio 2012 (G.U. 30/2012)

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: 116 Cost.

Ricorrenti: Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (reg. ric. n. 135 del 2011), Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol (reg. ric. n. 143 del 2011), Regione Sardegna (reg. ric. n. 160 del 2011), Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 142 del 2011) e Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 152 del 2011)

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 14, commi 1 e 2, d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), conv. con mod., dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del d.l. n. 138/2011;
- 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 138/2011, promossa, in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione e agli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 del DPR n. 670/ 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province di Trento e di Bolzano.

Annotazioni:

Con più ricorsi, diverse Regioni ordinarie e speciali hanno impugnato, fra l'altro, l'art. 14 del d.l. n. 138/2011, che detta misure riguardanti il numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri, e l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti.

Riservando a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel d.l. n. 138/ 2011, la Corte riunisce i ricorsi promossi avverso l'art. 14 del medesimo decreto-legge in considerazione della loro connessione oggettiva.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

In particolare, la Regione autonoma Sardegna ha impugnato l'intero art. 14, mentre le Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino Alto-Adige/Südtirol, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano hanno impugnato il solo comma 2.

Successivamente alla presentazione dei ricorsi, l'art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, ha modificato il primo alinea dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, secondo cui «le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti ai parametri previsti dal comma 1». La modifica normativa, non avendo carattere satisfattivo, non ha determinato la cessazione della materia del contendere.

In via preliminare, la Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure. Nel dettaglio, sono inammissibili le censure relative alla violazione del principio di leale collaborazione, prospettate dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con riguardo all'art. 14, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011, perché non viene fornita alcuna motivazione di tale violazione. Del pari inammissibili le censure fondate sulla violazione degli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, nonché dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto, tali parametri non sono richiamati nella delibera degli enti regionali e provinciali competenti. Per giurisprudenza della Corte, è invece sempre necessario che vi sia corrispondenza tra il contenuto di tali delibere e l'oggetto del ricorso, al fine di salvaguardare la volontà politica dell'organo legittimato a proporlo (sent. n. 205 del 2011), e tale principio non riguarda solamente l'individuazione della norma censurata, ma anche l'esatta delimitazione dei parametri del ricorso (sent. nn. 311 e n. 27 del 2008, nonché n. 453 del 2007).

Nel merito, vanno riepilogate le censure prospettate dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome che hanno riguardato l'art. 14, comma 2, d.l. 138/2011, in base al quale l'adeguamento ai parametri previsti dal comma 1 del medesimo art. è «condizione per l'applicazione» dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009 ed «elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente».

Al riguardo, la Regione autonoma Valle d'Aosta ha lamentato violazione degli artt. 2, primo comma, lettera a), 15, 16 e 25 dello Statuto, e del d.lgs., n. 179/2010 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti). Il Trentino-Alto Adige e le Province di Trento e di Bolzano hanno dedotto la violazione degli articoli 4, numero 1), 8, numero 1), 25, 36, 47, 48, 69, 75, 79, 103, 104 e 107 del DPR 670/ 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle relative norme di attuazione: d.lgs. n. 266/1992, d.lgs. n. 268/1992, e d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto). La Regione autonoma della Sardegna ha lamentato la violazione degli articoli 15 e 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

Il medesimo art. 14, comma 2 è stato impugnato per violazione degli artt. 3, 116, 117, commi terzo e sesto, e 119 Cost. Tutte le ricorrenti hanno lamentato, inoltre, violazione delle disposizioni dei rispettivi statuti relative alla forma di governo della Regione e delle Province autonome, alla modalità di elezione dei consiglieri e degli assessori regionali e provinciali, al numero e all'indennità dei consiglieri (artt. 14, 15, 16 e 25 dello Statuto della Regione Valle d'Aosta; artt. 24, 25, 36, 47 e 48 dello Statuto del Trentino-Alto Adige; artt. 15

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

e 16 dello Statuto della Regione Sardegna). Infine, ad avviso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la violazione delle disposizioni statutarie avrebbe l'effetto di modificare in via diretta la composizione degli organi di governo della Regione e delle Province, violando così gli artt. 103, 104 e 107 dello statuto regionale, che disciplinano il procedimento di modifica dello stesso statuto.

La Corte, ha riconosciuto la questione fondata con riferimento all'art. 116 Cost.

Premettendo che la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti, adottati con legge costituzionale a garanzia delle particolari condizioni di autonomia di cui all'art. 116 Cost, ha riconosciuto, infatti, che l'adeguamento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 richiede la modifica di fonti di rango costituzionale, cui la legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni.

Del resto, l'art. 19-bis del d.l. n. 138 del 2011, non impugnato, stabilisce che «l'attuazione delle disposizioni» di tale decreto-legge da parte delle Regioni a statuto speciale deve avvenire «nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto» dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009.

In conclusione, la Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011, per violazione dell'art. 116 Cost., con assorbimento degli ulteriori profili di censura, inclusi quelli prospettati in riferimento alle disposizioni dell'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 202 del 17 – 20 luglio 2012 (G.U. 30/2012)

Materia: principio di leale collaborazione

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 117, 118 e 120 Cost., in combinato disposto con l'articolo 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); principio di leale collaborazione; artt. 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 105 /2010)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 49, commi 3, lett. b), e 4 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),

Esito del giudizio: la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione.

Annotazioni: La Corte decide sulla questione di legittimità relativa all'art. 49, comma 3, lett. b) del d.l. 78/2010, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni sollevate dalla Provincia di Trento con il ricorso 105. In via preliminare affronta una questione di legittimazione processuale e, richiamando in particolare la propria sent. 142/2012, dichiara il ricorso ammissibile, pur a fronte della tardività del deposito della ratifica consiliare rispetto al termine per la costituzione in giudizio. In proposito infatti la Corte ritiene che la mancata rilevazione in sue numerose pronunce, dell'inammissibilità del ricorso sotto tale profilo, ha determinato, anche per l'obiettiva incertezza interpretativa delle norme processuali in materia, un errore scusabile tale da ingenerare nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito.

Nel merito la Corte ritiene per altro verso manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. 78/2010, in quanto con sentenza successiva alla proposizione del ricorso, la norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima e conseguentemente la questione, anche ove letta in combinato disposto con il comma 4, è divenuta priva di oggetto.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	--

Infatti, con sent. 179/2012, la disposizione impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del principio di leale collaborazione, nella parte in cui, prevedeva che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non fosse stata raggiunta, entro il termine di trenta giorni, l'intesa con la Regione o la Provincia interessata, il Consiglio dei ministri deliberasse «in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate». In tal modo infatti si determinava il sacrificio delle sfere di competenza regionale e provinciale, in quanto si configurava l'intervento unilaterale dello Stato come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa entro l'esiguo termine previsto, senza che fossero previste ulteriori procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 203 del 20 luglio 2012 (G.U. 30/2012)

Materia: segnalazione certificata di inizio attività; principi fondamentali dell'azione amministrativa; livelli essenziali delle prestazioni

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 8, numeri 1), 9), 14) e 20) e art. 9, numeri 3), 7) e 10), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) o comunque titolo V della parte II della Costituzione in connessione con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in particolare artt. 117, 118, 119 e 120 Cost., decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) e principio di leale collaborazione.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 105/2010)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 49, comma 4 ter (se e in quanto riferito alle Province autonome) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Esito del giudizio: La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4 ter, del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso 105/2010

Annotazioni:

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra gli altri, l'art. 49, comma 4 ter (se e in quanto applicabile alle Province autonome, in mancanza di una specifica clausola di salvaguardia) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto in relazione alla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), che sostituisce la dichiarazione d'inizio attività prevista all'art. 19 della legge 241/1990, ne stabilisce l'attinenza alla tutela delle concorrenze e ai livelli essenziali delle

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

prestazioni, nonché la sostituzione diretta nei confronti della DIA recata da ogni normativa statale e regionale.

La ricorrente contesta innanzitutto che la disciplina sulla SCIA attenga ai livelli essenziali delle prestazioni, sottolineando come l'autoqualificazione legislativa non abbia carattere vincolante (sent. 207/2010 e 387/2007) e come con tali disposizioni lo Stato non fissi alcuno standard strutturale e qualitativo di prestazioni determinate, attinenti a questo o a quel diritto civile o sociale garantito dalla stessa Costituzione, come richiesto, invece, dalla giurisprudenza costituzionale (sent. 207/2010 e 10/2010); invero, tali disposizioni regolerebbero lo svolgimento dell'attività amministrativa in settori molto vasti e indeterminati, alcuni di pacifica competenza provinciale: tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, urbanistica, tutela del paesaggio, igiene e sanità, ordinamento degli uffici provinciali, artigianato, miniere, turismo, commercio, esercizi pubblici, industria, in forza dello statuto speciale (art. 8, numeri 1), 9), 14) e 20) e art. 9, numeri 3), 7), e 10)) o del titolo V della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 3/2001.

Inoltre, a sostegno delle proprie argomentazioni, la ricorrente cita la normativa statale di attuazione delle direttive servizi 12 dicembre 2006/123/CE ovvero il d.lgs. 59/2010 che, tra l'altro, contiene la c.d. clausola di cedevolezza vale a dire l'applicazione della normativa statale, nella misura in cui la stessa incide su materie di competenza esclusiva regionale o provinciale e di competenza concorrente fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale o provinciale di attuazione della direttiva servizi.

Un'altra censura riguarda il richiamo costituzionale alla tutela della concorrenza operato dal legislatore statale relativamente alla disciplina della SCIA: tale rinvio non troverebbe alcuna giustificazione in quanto ad avviso della ricorrente, sarebbero estranee alla tutela della concorrenza, oltre alle norme penali e ai rimedi giurisdizionali – sulle quali la Provincia non rivendica alcunché – anche le disposizioni che non riguardano attività imprenditoriali e professionali e quelle relative ai poteri di controllo e repressivi delle amministrazioni.

La ricorrente rileva che anche con riferimento alle attività imprenditoriali e professionali, il comma 4 ter impugnato non sarebbe espressione della tutela della concorrenza come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale, non riguardando la disposizione impugnata i requisiti per l'accesso al mercato o le condizioni di offerta dei beni e dei servizi o la parità di trattamento degli operatori, o misure di liberalizzazione dei mercati, ma inciderebbe in via principale e diretta sullo svolgimento dell'attività amministrativa e sui relativi procedimenti.

In conclusione, la Provincia ritiene che il comma 4 ter, in quanto norma immediatamente applicativa nello stabilire che la disciplina della SCIA sostituisce la DIA recata da ogni normativa statale o regionale, sia illegittimo nella parte in cui si riferisce alle leggi provinciali, per violazione dell'art. 2 d.lgs. 266/1992 in base al quale l'adeguamento della legislazione provinciale ai principi e alle norme costituenti limiti costituzionali e recati da atto legislativo dello Stato deve avvenire entro sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto statale medesimo nella GU, rimanendo nel frattempo applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti.

Il Presidente del Consiglio si è costituito in giudizio, eccependo la tardività del ricorso, proposto avverso norme del decreto-legge, non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive, nonché deducendo l'infondatezza del ricorso.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

Si evidenzia che l'istituto della SCIA non è nuovo, ma costituisce la modifica e semplificazione di altro analogo, la dichiarazione di inizio attività (DIA), già previsto dall'ordinamento e già positivamente scrutinato dalla Corte, nel senso che esso esprime un nuovo principio fondamentale del governo del territorio (alternativo alla licenza o concessione edilizia) applicabile anche alle Province autonome.

Anche la disposizione impugnata integra un principio fondamentale e attiene a materie di esclusiva competenza statale: la tutela della concorrenza, nell'incrementare e agevolare le attività edilizie per gli operatori del settore, e i livelli essenziali delle prestazioni per i cittadini interessati ad una sollecita risposta e allo svolgimento di tali attività.

La Corte, in via preliminare, dichiara la non fondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso, potendo la Regione o Provincia autonoma impugnare tanto il solo decreto legge (per l'efficacia immediata dello stesso e il conseguente carattere lesivo), quanto la sola legge di conversione (con la quale il decreto legge acquisisce stabilità), quanto entrambi, alla luce di pacifica e consolidata propria giurisprudenza (ex plurimis: sentenze 298/2009; 443/2007; 407/2005; 25/1996).

Nel merito, la Corte dichiara non fondate le questioni.

Si premette che la SCIA si pone in rapporto di continuità con l'istituto della DIA, anche per lo scopo di semplificazione dei procedimenti di abilitazione all'esercizio di attività per le quali sia necessario un controllo della PA, alleggerendo il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino, e che il principio di semplificazione, di diretta derivazione comunitaria (direttiva servizi 2006/123/CE), costituisce principio fondamentale dell'azione amministrativa (sentenze n. 282 del 2009 e n. 336 del 2005).

Nel richiamare la propria giurisprudenza, la Corte ricorda che per individuare la materia alla quale devono essere ricondotte le disposizioni impuginate, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in modo da identificare anche l'interesse tutelato (ex plurimis: sentenze n. 207 del 2010; n. 1 del 2008; n. 169 del 2007; n. 447 del 2006; n. 406 e n. 29 del 1995).

Ciò premesso, la Corte sostiene che il richiamo alla tutela della concorrenza, oltre che privo di efficacia vincolante, è inappropriato, rilevando che la disciplina della SCIA ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini che va oltre la materia della concorrenza, pur essendo possibile che vi siano casi nei quali detta materia viene in rilievo e essendo pertanto necessaria la verifica in concreto delle diverse fattispecie.

A giudizio della Corte, appare invece corretto il richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni contenuto nella disciplina della SCIA quale fondamento della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia.

La Corte afferma, richiamando la propria giurisprudenza in materia, che detto titolo di legittimazione dell'intervento statale si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (sentenze n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008; n. 387 del 2007), assicurando uniformità di trattamento e che lo stesso titolo non costituisce una "materia" in senso stretto, ma una competenza del legislatore statale idonea a investire tutte le materie, in relazione alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare in modo

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

generalizzato sull'intero territorio nazionale il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (sentenze n. 322 del 2009 e n. 282 del 2002).

Premesso che l'attività amministrativa può assurgere alla qualifica di "prestazione", della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e soggetti privati, la normativa impugnata riconosce al soggetto interessato la possibilità di dare immediato inizio all'attività, previa segnalazione all'amministrazione competente e fatti salvi i poteri inibitori e di autotutela della stessa amministrazione.

Si tratta dunque di una prestazione specifica, circoscritta all'inizio della fase procedimentale strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost.), tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima.

Le esigenze di semplificazione e di uniforme trattamento sull'intero territorio nazionale attraverso la determinazione di livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale valgono anche per l'edilizia e dunque le considerazioni svolte si estendono anche alla SCIA in materia edilizia, a giudizio della Corte.

Non appare pertinente il richiamo all'art. 10 della legge costituzionale 3/2001, in quanto nella fattispecie in esame viene in rilievo il parametro costituzionale rappresentato dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che postula tutele necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale che la potestà legislativa regionale, circoscritta all'ambito territoriale dell'ente, non può garantire.

Infine la Corte dichiara non fondata la deduzione della ricorrente relativa alla violazione del principio di leale collaborazione, non essendo l'esercizio dell'attività legislativa soggetto alle procedure di leale collaborazione alla luce di propria giurisprudenza pacifica (sentenze n. 371 e n. 222 del 2008 e n. 401 del 2007).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 207 del 18 – 24 luglio 2012 (G.U. 31/2012)

Materia: livelli essenziali delle prestazioni, tutela del paesaggio.

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione

Limiti violati: Art. 8, comma primo, n. 6), e nn. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 11), 14), 16), 17), 18), 21), 22) e 24) e art. 16 statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); norme di attuazione dello Statuto di cui al DPR. n. 115/1973; al DPR n. 381/1974 e al DPR n. 690/1973; artt. 2 e 3 delle norme di attuazione dello Statuto di cui al d.lgs., n. 266/1992.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento (ricorso n.9/2010)

Resistente/i: Presidente del consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 6, co. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni)

Esito del giudizio: la Corte dichiara che spettava allo Stato disciplinare il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al d.p.r. 139/2010.

Annotazioni:

La Corte giudica sul conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Trento per ottenere la dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di disciplinare, nei suoi confronti, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, come regolato dall'art. 6, co. 2, del d.P.R. 139/2010.

La disposizione oggetto di conflitto stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro 180 giorni, le norme atte a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del citato decreto, in ragione dell'attinenza di tali disposizioni ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'ar. 117, secondo co., let. m), Cost., e della natura di grande riforma economico sociale del Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste.

Secondo la ricorrente con il provvedimento impugnato, lo Stato ha vincolato con un atto di natura regolamentare la potestà legislativa primaria provinciale in tema di tutela paesaggistica, sia relativamente ai tempi della propria legislazione che in relazione al

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

contenuto, mentre tale potestà potrebbe, nei casi previsti, essere condizionata soltanto con atti di normazione primaria. Secondo la ricorrente quindi sarebbero state violate le prerogative costituzionali provinciali previste dall'art. 8, primo co., n. 6), dello statuto speciale.

La Corte, In via preliminare, esamina le eccezioni di inammissibilità del ricorso relative:

- a) alla considerazione che l'art. 6, co. 2, del d.P.R. 139/2010 non avrebbe carattere innovativo, ma sarebbe meramente attuativo dell'art. 146, co. 9, del d.lgs. 42/2004, al quale sarebbe riconducibile l'asserita lesione delle prerogative della ricorrente e che, secondo lo stato, avrebbe dovuto essere oggetto di ricorso in via principale nei termini;
- b) alla circostanza che la Provincia ha partecipato alla Conferenza unificata che ha approvato il d.P.R. 139/2010 e ciò la vincolerebbe all'esito maturato in quella sede;
- c) alla circostanza che dal ricorso si desume un'attestazione di non lesività del regolamento impugnato.

Tali questioni sono ritenute tutte non fondate. Sulla prima la Corte ribadisce l'affermazione della "inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già stata esercitata la competenza contestata." In questo caso infatti si tenderebbe surrettiziamente ad impugnare un atto oltre il termine. (sent. 369/2010). Ma nel caso in esame ritiene che tali principi non siano applicabili in quanto il d.P.R. 193/2010 non costituisce pedissequa attuazione della norma primaria. Secondo la Corte infatti sussistevano ampi dubbi sull'estensione, anche alla Provincia ricorrente, della specifica disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità e quindi non si realizzano le condizioni per una decadenza dell'esercizio dell'azione nei confronti dell'impugnato regolamento.

Per quanto attiene alla seconda eccezione la Corte evidenzia che per costante giurisprudenza il dissenso manifestato anteriormente all'approvazione di normative oggetto di concertazione implica la perdurante ammissibilità del ricorso per conflitto ad opera della parte dissenziente. Sul punto rileva che è ampiamente documentato il dissenso della provincia ricorrente all'approvazione del testo nella sua formulazione poi divenuta definitiva. La Corte infine ritiene che l'ultima eccezione sia basata solo su una errata e faziosa lettura del ricorso.

Nel merito il conflitto è ritenuto non fondato.

La Corte valuta innanzi tutto la fondatezza delle censure in ordine alla lesione delle attribuzioni che derivano dallo statuto di autonomia che all'art.8, primo comma, n. 6), del d.P.R.. 670/1972 conferisce alla Provincia potestà legislativa primaria in materia di «tutela del paesaggio».

La Corte concorda con la ricorrente sulla circostanza che non sussistono i requisiti formali, da parte delle disposizioni impugnate, per ascriverle nell'ambito «delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». Infatti ribadisce che il regolamento di delegificazione non è un veicolo normativo idoneo a delineare le grandi riforme economico-sociali, ritiene invece che la questione riguardi profili di carattere procedurale e quindi aspetti estranei alla previsione dell'art. art. 8, primo comma, n. 6), dello Statuto, che pertanto da questa normativa non subisce alcuna violazione per ciò che riguarda le attribuzioni legislative che conferisce alla Provincia (né, per il parallelismo previsto

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

dall'art.16, per le attribuzioni amministrative). La Corte ricorda anche che nell'art. 4 dello statuto è ancora presente il limite rappresentato dal «rispetto [...] degli interessi nazionali» e che a tale espressione va ricondotto anche il significato che «tutti i destinatari delle leggi della Repubblica hanno il diritto di fruire, in condizioni di parità sull'intero territorio nazionale, di una procedura uniforme nell'esame di loro istanze volte ad ottenere un provvedimento amministrativo.».

La Corte passa poi a valutare se l'attuale art. 117 Cost. consente allo Stato di emanare l'impugnato regolamento di semplificazione e quindi a quale ambito materiale ricondurre la disciplina oggetto dell'impugnazione, avendo riguardo all'oggetto ed alla ratio della norma medesima, così da identificare correttamente l'interesse da essa tutelato.

In questo caso l'autoqualificazione operata dal legislatore statale, anche se ritenuta priva di efficacia vincolante dalla giurisprudenza della stessa Corte, è ritenuta corretta.

La Corte ricorda che l'affidamento in via esclusiva alla competenza legislativa statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è previsto in relazione ai «diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; e che, pertanto, «si collega al fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.», essendo «strumento indispensabile per realizzare quella garanzia» (sent. 164/2012). In questo quadro «l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui alla citata disposizione costituzionale si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto» (ex plurimis: sent. nn. 248/2011, 207/2010, 322/2009, 168 e 50 del 2008). Si tratta quindi, «non tanto di una «materia» in senso stretto, quanto di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle».

Alla luce di tali principi, la Corte ritiene pertanto che la disciplina in questione vada ricondotta all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

Poichè che la «disciplina è [...] riconducibile alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», a quest'ultimo spetta, dunque, «anche la potestà normativa secondaria, con la naturale conseguenza della attribuzione del potere regolamentare».

Secondo la Corte la disposizione regolamentare oggetto del conflitto ha l'evidente finalità di predisporre modelli procedurali semplificati, in grado di accelerare i tempi in maniera che siano allo stesso tempo uniformi su tutto il territorio nazionale. Sono quindi inequivocabili le esigenze di uniformità della disciplina in tema di autorizzazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale, tanto da giustificare – grazie al citato parametro – che si impongano anche all'autonomia legislativa delle Regioni. L'esigenza comune, che caratterizza questo tipo di attività procedurale, è quella di impedire che le funzioni amministrative risultino inutilmente gravose per i soggetti amministrati ed è volta a semplificare le procedure, evitando duplicazione di valutazioni, in un'ottica di bilanciamento tra l'interesse generale e l'interesse particolare all'esplicazione dell'attività.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	--

Nella disposizione censurata si ravvisa quindi l'esigenza (comune ai provvedimenti di semplificazione amministrativa, a prescindere dalla materia sulla quale vengano ad incidere) «di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome» (sent. n. 164/2012).

In conclusione, la Corte ritiene che la materia esuli dall'ambito di applicazione dello statuto e che, a fronte della riconduzione della disciplina impugnata all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., il conflitto non sia fondato.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 212 del 18-30 luglio 2012 (G.U. 32/2012)

Materia: coordinamento della finanza pubblica; ordinamento degli uffici

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 51, 81, 97, 117, terzo comma

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 123/2011)

Resistente/i: Regione Sardegna

Oggetto del ricorso: art. 4, commi 5, 10 e 11, art. 5, commi 1 e 5, art.6, commi da 1 a 6 e 8, art. 9, commi 3 e 6, e art. 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale)

Esito del giudizio: la Corte dichiara:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 10 e 11 della legge della Regione Sardegna 16/2011;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-bis, comma 3, e dell'art. 22-bis, comma 3, lett. b), della legge della Regione Sardegna 26/1985 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), introdotti dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna 16/2011;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 8, della legge della Regione Sardegna 16/2011;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna 16/2011;
- l'illegittimità costituzionale dell'arti. 10 della legge della Regione Sardegna 16/2011;
- l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna 16/2011, promossa in riferimento agli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto speciale;
- l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge della Regione Sardegna 16/2011, promossa in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Cost.;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge della Regione Sardegna 16/2011, promosse in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 Cost.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

Annotazioni:

La Corte si pronuncia sull'impugnazione statale di numerose disposizioni della legge regionale della Sardegna 16/2011 in materia di organizzazione e personale, ritenute tutte lesive degli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto regionale in quanto non rispettose dell'elencazione tassativa delle materie di competenza regionale contenuta nelle citate norme statutarie, nonché di talune disposizioni costituzionali di volta in volta esaminate.

In via preliminare la Corte ritiene inammissibili le censure promosse con riferimento alle disposizioni statutarie, ritenendo il ricorso carente di adeguata e specifica argomentazione. Nel merito, sulle censure riferite ai parametri costituzionali, la Corte provvede ad un esame puntale delle singole disposizioni.

In particolare, l'art. 4, comma 5 viene ritenuto legittimo dalla Corte in quanto non contrastante con gli artt. 3 e 97 Cost: nel prevedere la possibilità, in assenza di figure dirigenziali, di attribuire funzioni dirigenziali a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla predetta qualifica dirigenziale, fino all'espletamento dei relativi concorsi pubblici e comunque per non più di due anni, tale disposizione non introduce affatto un sistema di copertura delle posizioni dirigenziali che prescindendo dallo svolgimento di un concorso pubblico, ma al contrario consente soltanto la temporanea assegnazione di mansioni superiori, scaduta la quale il dipendente sarà tenuto a riassumere le mansioni proprie della categoria di appartenenza, conformemente al canone di buon andamento dell'amministrazione, che richiede un certo grado di flessibilità nell'utilizzazione del personale. Neppure sussiste violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., perché la disposizione oggetto della presente questione non può essere qualificata come norma di spesa, costituendo invece una norma di organizzazione.

E' invece fondata ad avviso della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10 che dispone che i consorzi di bonifica prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008. La disposizione viola l'art. 117, terzo comma Cost. , in quanto in contrasto con l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010 che pone una norma di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, ponendo un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale (quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato). Stessa violazione e stesse argomentazioni valgono con riferimento all'art. 6, comma 8, che dispone uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale.

Ancora è ritenuto illegittimo per contrasto con l'art. 81 Cost. l'art. 4, comma 11 che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2012 di un progetto regionale per la realizzazione di un primo nucleo dell'archivio storico e relativo reclutamento di personale archivistico qualificato senza quantificarne la relativa spesa, omettendo pertanto la necessaria copertura finanziaria.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

L'art. 5, comma 1 è pure ritenuto illegittimo in quanto prevede, con modifica alla legge regionale 26/1985, per le finalità dello stesso articolo (cioè per il funzionamento della neo istituita Scuola del Corpo forestale regionale) una dotazione organica del Corpo aumentata di 20 unità, così ponendosi in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, e andando a ledere l'art. 117, terzo comma, Cost. A nulla vale, ad avviso della Corte, la disposizione regionale che manifesta l'intento di recepire il disegno normativo attinente al Corpo forestale tracciato dallo Stato nel decreto legislativo 155/2001 che risulta del tutto ininfluenza per il fatto che la norma censurata non ha nulla a che vedere con il riordino dei ruoli del Corpo forestale regionale. Né impedisce la declaratoria di incostituzionalità il rilievo della difesa regionale secondo cui la Regione ha contestualmente previsto la razionalizzazione di alcuni uffici, in quanto a sostegno di tale assunto la resistente ha menzionato una sola disposizione regionale che, secondo la Corte, non può da sola essere considerata quale compensazione dell'aumento della pianta organica del Corpo forestale stabilito dalla norma impugnata.

Analogamente la Corte ritiene illegittimo il comma 5 del medesimo articolo 5, limitatamente alla parte in cui introduce la previsione di un inquadramento nel ruolo dirigenziale del Corpo forestale regionale a favore di chi, pur non rivestendo tale qualifica, sia in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza e sia titolare di un incarico dirigenziale da più di quattro anni in virtù di altra norma regionale secondo cui «*In caso di carenza di dirigenti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e fino all'espletamento dei relativi concorsi, le funzioni di direzione dei servizi del Corpo sono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 30, da funzionari appartenenti al Corpo medesimo*». La disposizione regionale finisce così per ledere gli artt. 3 e 97 Cost, come ampiamente chiarito da precedente giurisprudenza di legittimità (sentenze n. 30 del 2012, n. 108 e n. 7 del 2011), posto che il precetto costituzionale che impone il pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici si applica anche nei casi di passaggio ad una superiore qualifica.

Quanto all'art. 6, i commi impugnati presentano vario contenuto: dall'imposizione all'Esecutivo regionale dell'obbligo di predisporre una relazione relativa all'attuazione di una norma in tema di contratti a tempo determinato, alla previsione di concorsi riservati al personale precario, alla ricollocazione di personale (a tempo indeterminato) in esubero, all'erogazione di risorse agli enti locali. Non è pertanto fondata, ad avviso della Corte, la censura del ricorrente che si fonda sull'assunto che tutte le norme in questione regolano una forma riservata di reclutamento del personale, i cui destinatari sono soggetti che hanno già prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale. La Corte accoglie la censura esclusivamente con riferimento al comma 2, l'unico a prevedere effettivamente un concorso riservato al personale precario. Tale disposizione, infatti, detta la disciplina di attuazione della misura di stabilizzazione prevista a favore di determinate categorie di personale precario da parte di altra disposizione regionale già dichiarata illegittima dalla Corte con la sentenza 30/2012, per violazione dell'art. 97 Cost. Pertanto, per le medesime ragioni poste a base della sentenza 30/2012 la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 16/2011.

Ancora è ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 9, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.,. La norma, che introduce l'istituto dell'esonero dal servizio nell'ordinamento del personale della Regione

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

autonoma Sardegna e degli enti regionali, dispone che nell'ultimo quinquennio di servizio i dipendenti possono chiedere di essere esonerati dal servizio e, in caso di accoglimento dell'istanza, si determina la sospensione dell'obbligazione lavorativa e la sostituzione dell'obbligazione retributiva con un trattamento economico, definito «temporaneo», pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro, nonché la corresponsione di *«un incentivo costituito da dodici mensilità per il personale del comparto e da sei mensilità per il personale dirigenziale»*.

Tale norma contrasta con la disciplina statale dell'istituto, contenuta nell'art. 72, commi da 1 a 6, del d.l. 112/2008, che non prevede alcun incentivo economico a favore di chi chieda di accedere all'istituto in esame, così creando il principio secondo cui al dipendente che chieda ed ottenga di essere esonerato dal servizio non possa spettare alcun incentivo. La disposizione regionale introduce perciò un elemento di distorsione dell'istituto, idoneo a compromettere la finalità di contenimento della spesa per il personale chiaramente sottesa all'istituto dell'esonero dal servizio e, per tale ragione, confligge con un principio di coordinamento della finanza pubblica violando l'art. 117, terzo comma, Cost. Né possono indurre a conclusione diversa le modificazioni normative intervenute successivamente alla proposizione del ricorso. La norma statale che ha abrogato i commi da 1 a 6 dell'art. 72 del d.l. 112/2008 ha contestualmente stabilito che *«sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio»* e che sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di ammissione all'esonero dal servizio già disposti alla data della sua entrata in vigore, pertanto l'esame della norma regionale censurata si è reso necessario per aver essa avuto applicazione almeno fino all'entrata in vigore della norma abrogatrice statale del 2011. Per converso, le modifiche intervenute a livello regionale hanno semplicemente modificato l'importo dell'incentivo, comunque mantenendolo, non impedendo pertanto che la disposizione regionale impugnata trovasse applicazione.

Infine, la Corte dichiara l'illegittimità anche dell'ultima disposizione censurata, l'art. 10. Ancora una volta la disposizione prevede, in aperto contrasto con gli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., una forma di stabilizzazione di personale (adetto al servizio sanitario di urgenza ed emergenza, in questo caso, con anzianità di almeno 30 mesi di lavoro negli ultimi 5 anni), su semplice domanda degli interessati per coloro il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato *«almeno in parte»* sulla base di *«procedure selettive di natura concorsuale»*, ovvero a seguito di procedure selettive di natura concorsuale - delle quali non è prevista tuttavia la pubblicità - per il restante personale. La norma confligge con la disciplina dettata dall'art. 17, commi da 10 a 13, del d.l. 78/2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), che prevede semplicemente la possibilità di riserva di posti a favore di taluni soggetti, non certo di concorsi riservati: tale disposizione statale viene considerata ancora una volta espressione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. La disposizione regionale è ad ogni modo ritenuta lesiva anche dell'art. 97 Cost., in quanto prevede una stabilizzazione o su semplice domanda degli interessati ovvero previo espletamento di *«prove selettive concorsuali»* delle quali non è prevista tuttavia la pubblicità, mentre la Corte ha ripetutamente dichiarato l'illegittimità di norme che dispongono stabilizzazioni del personale precario delle pubbliche amministrazioni senza prevedere la necessità del superamento di un concorso pubblico (sentenze n. 51 del 2012, n. 7 del 2011, n. 235 del 2010).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 215 del 18-30 luglio 2012 (G.U. 32/2012)

Materia: ordinamento civile; coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.; art. 10 della legge costituzionale 3/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); artt. 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta)

Ricorrente/i: Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (ricorso n. 96/2010)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 9, commi 2-bis e 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122

Esito del giudizio: la Corte dichiara:

- cessata la materia del contendere in ordine alle questioni legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., all'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli artt. 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del d.l. 78/2010, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera f), e 4, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Annotazioni:

La Corte si è pronunciata sulle censure mosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta all'art. 9, commi 2 bis e 4 del d.l. 78/2010 in materia di spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, riunendo altresì analoghi ricorsi presentati sulle medesime disposizioni da altre regioni ordinarie (Liguria, Umbria, Emilia Romagna e Puglia).

In via preliminare la Corte respinge (conformemente a costante giurisprudenza) l'eccezione della difesa erariale di tardività del ricorso, proposto non sul decreto legge ma sulla relativa legge di conversione.

Quanto al merito delle impugnazioni, la prima disposizione impugnata (comma 2 bis) dispone che le risorse per il 2013 da destinare al trattamento accessorio del personale di ciascuna amministrazione non può superare il corrispondente importo del 2010,

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Peraltro, successivamente all'entrata in vigore di tale norma, la legge 220/2010 (legge di stabilità 2011), ha previsto che il concorso della Regione VdA agli obiettivi di finanza pubblica abbia luogo, ormai, con misure da definire mediante accordi con lo Stato. La stessa Regione ricorrente ha infatti sostenuto, nel corso dell'udienza pubblica, che le disposizioni impugnate non sono ad essa applicabili, perché introducono misure volte ad assicurare il proprio concorso agli obiettivi di finanza pubblica senza che esse siano state pattuite mediante i menzionati accordi di cui alla legge 220/2012. Pertanto, il comma 2-bis dell'art. 9 del decreto-legge 78/ 2010 (che prevede una misura applicabile solamente a partire dall'anno 2011) è applicabile alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell'accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato. Esso, dunque, non trovando diretta applicazione nei confronti di tale Regione autonoma, non può violarne l'autonomia legislativa e finanziaria, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni promosse dalla ricorrente. La Corte dichiara conseguentemente cessata la materia del contendere.

L'art. 9, comma 4, detta una disposizione che si riferisce ai rinnovi contrattuali del personale pubblico relativi al biennio 2008-2009: applicandosi tale norma ad un periodo precedente al 1° gennaio 2011, non può pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i motivi prima esposti, in quanto la norma censurata estende il suo ambito di applicazione anche alla Regione autonoma VdA. Tuttavia, le censure mosse con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., nonché agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera f), e 4, dello Statuto di autonomia non sono ritenute fondate in quanto, ad avviso della Corte, esse si basano erroneamente sulla riconduzione della norma impugnata alla materia del coordinamento della finanza pubblica e sulla sua qualificazione come disposizione di dettaglio, quando invece la disposizione statale impugnata va correttamente ricondotta all'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. Infatti il legislatore, nell'imporre un limite massimo agli aumenti retributivi che possono essere disposti dalla contrattazione collettiva in sede di rinnovi relativi al biennio 2008-2009, è intervenuto a definire la disciplina di un istituto del contratto di lavoro subordinato pubblico e, cioè, quello attinente alla retribuzione.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012</p>
---	--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: n. 217 del 18 luglio - 13 settembre 2012 (G.U. 37/2012)

Materia: coordinamento della finanza pubblica, ordinamento degli uffici, demanio

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3 e 97, art. 117 primo comma, secondo comma lett. l) e terzo comma, Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 128/2011)

Resistente/i: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Oggetto del ricorso: articoli 2, commi 55, 70, 85, 88, 91 e 106, 7, comma 51, 10, commi 25, 85 e 86, 12, commi 26, 28, 32, 33 e 38, e 13, comma 25 della legge regionale FVG 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007)

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 106; 10, comma 25; 12, commi 26, 28 e 33, della legge regionale FVG 11/2011;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 51, della legge regionale FVG 11/2011, in riferimento agli effetti da esso prodotti per il solo anno 2011;
- cessata la materia del contendere con riferimento agli artt. 2, commi 55 e 88; 10, commi 85 e 86; 12, commi 32 e 38, della legge regionale FVG 11/2011;
- cessata la materia del contendere con riferimento all'art. 7, comma 51, della legge regionale FVG 11/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, quale data della sua abrogazione;
- cessata la materia del contendere con riferimento all'art. 13, comma 25, della legge regionale FVG 11/2011 promossa in riferimento all'art.117, secondo comma, lettera e), Cost.;
- non fondate le questioni relative all'art. 2, commi 70 e 85, della legge regionale FVG 11/2011, promosse in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.;
- non fondata la questione relativa all'art. 2, comma 91, della legge regionale FVG 11/2011, promossa in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost.;
- non fondata la questione relativa all'art. 13, comma 25, della legge regionale FVG 11/2011, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

Annotazioni:

La Corte si pronuncia sulle numerose disposizioni della legge regionale FVG 11/2001 impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri, preliminarmente dichiarando cessata la materia del contendere relativamente alle disposizioni regionali abrogate senza aver trovato *medio tempore* applicazione.

Nel merito, la Corte si pronuncia in primis sulle disposizioni regionali denunciate per lesione dell'art. 117, primo comma, Cost., in quanto eccedenti la competenza regionale per contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Respinge tali censure riferite ai commi 70, 85 e 91 dell'art. 2, sostenendo che le disposizioni o espressamente prevedono l'applicazione di un particolare regime di aiuto o rinviando all'osservanza delle condizioni e limiti della normativa comunitaria contestualmente rinviando ad un regolamento regionale che specifichi criteri e modalità per la concessione dei contributi, sul quale ultimo dovrà casomai spostarsi la valutazione di compatibilità con la disciplina comunitaria. Accoglie invece le medesime censure riferite al comma 103 del medesimo art. 2, in quanto la Regione nel concedere un aiuto ben oltre la soglia de minimis, oltretutto ad una impresa già individuata in legge, non ha rispettato l'obbligo della comunicazione ex art. 108 TFUE, così violando l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai vincoli comunitari e internazionali.

In secondo luogo la Corte esamina le disposizioni censurate per lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost. sotto il profilo del mancato rispetto dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica. Le censure hanno ad oggetto disposizioni che in varia natura incidono nella materia dell'ordinamento degli uffici, ma i cui aspetti censurati attengono al contenimento dei costi degli apparati amministrativi e delle spese in materia di personale. La Corte ricorda che le norme interposte invocate dallo Stato (d.l. 78/2010) sono già state dichiarate dalla Corte quali principi fondamentali in materia di coordinamento delle finanze pubbliche, con conseguente divieto per le regioni di discostarsi da tali previsioni statali, con l'ulteriore considerazione che «*la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale*» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007). Pertanto, vengono dichiarati illegittimi: a) l'art. 51, comma 7 relativo a contratti di lavoro autonomo stipulati dalla Scuola di merletti di Gorizia, relativamente all'applicazione fattane nel 2011 (l'abrogazione di tale disposizione ha avuto effetto solo dal 1.1.2012); b) l'art. 10, comma 25, relativo al metodo per il calcolo dei dipendenti regionali al fine dell'applicazione delle deroghe ai limiti di assunzione di personale; c) l'art. 12, comma 28, relativo alla stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato, considerato altresì lesivo della competenza statale in materia di ordinamento civile, per aver violato quale norma interposta l'art. 36 del d.lgs. 165/2001; d) l'art. 12, comma 33, relativo all'indennità di pronto intervento per il personale della protezione civile.

La Corte dedica poi separata trattazione all'esame dell'art. 12, comma 26, con cui la Regione FVG ha disposto l'inquadramento di personale non dirigenziale con incarichi dirigenziali a tempo determinato nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato. Vengono accolte le censure mosse con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2012 Regione Friuli Venezia Giulia R. Bascelli, A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini, Sentenze della Corte Costituzionale periodo giugno – settembre 2012
---	---	---

riferimento al principio di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, nonché alla regola del concorso pubblico per l'assunzione nella pubblica amministrazione, giacché la norma dà luogo ad assunzioni totalmente riservate, in palese contrasto con le disposizioni in materia di accesso ai pubblici uffici, anche alla luce della costante giurisprudenza costituzionale secondo la quale "l'area delle eccezioni" alla regola del pubblico concorso deve essere "delimitata in modo rigoroso" e può legittimare deroghe «solo in presenza di "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" idonee a giustificarle, non riscontrate dalla Corte nel caso di specie. L'inquadramento riguardava infatti appositamente le due persone alle quali erano stati conferiti gli incarichi dirigenziali mediante procedura comparativa pubblica, attuata tramite previa valutazione di curricula professionali operata da una commissione di tre componenti presieduta dal direttore centrale, che nomina gli altri componenti. Richiamando la costante e copiosa giurisprudenza in materia (tra le tante, le più recenti sentenze n. 90, n. 62, n. 51, n. 30 del 2012 e n. 299 del 2011) 5 la Corte evidenzia che la disposizione censurata ha operato in una logica di riserva assoluta di posti, provvedendo a recepire gli esiti di procedure selettive, prive dei connotati e delle garanzie del concorso pubblico, preordinate alla successiva assunzione nominativa di dirigenti, dovendosi quindi escludere che la eccezionalità dell'assunzione, dalla stessa norma espressamente prevista, sia conforme al buon andamento della pubblica amministrazione, cui è presidio anche il principio innanzi richiamato.

Infine, la Corte si pronuncia sull'art. 13, comma 25, modificativo della legge regionale FVG 17/2009 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), che reca norme (artt. 4, 4-bis e 4-ter) in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l'alienazione a soggetti privati. Ritiene che le censure, relative alla presunta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., con riferimento alla norma interposta recata dall'art. 143 del d.lgs. 152/2006; dall'altro, nonché delle regole comunitarie e nazionali sulle procedure a evidenza pubblica, sono in parte non fondate, per l'altra parte oggetto di cessata materia del contendere. Per il primo profilo, non vi è violazione dell'art. 117 poiché la disposta sdemanializzazione attiene esclusivamente ai beni del demanio idrico regionale indicati dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 17/2009 – e, dunque, a «*i fiumi (...) i torrenti, le rogge, i fossati, i laghi, gli alvei e le relative pertinenze, e le opere idrauliche trasferiti alla Regione ai sensi del decreto legislativo 265/2001*» – i quali abbiano perduto la propria funzionalità specifica in quanto tali. In siffatto circoscritto ambito opera, dunque, l'art. 4 della citata legge regionale 17/ 2009, introdotto dalla norma denunciata, potendo per ciò solo configurarsi come legge abilitata ad incidere sul demanio idrico regionale ai sensi dell'art. 823 cod. civ., in linea con quanto la stessa norma interposta dell'art. 143 del d.lgs. 152/ 2006 impone.

Quanto poi alla censura che evoca la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., la Corte dichiara cessata la materia del contendere in quanto la disposizione denunciata, che non ha trovato applicazione medio tempore, è stata successivamente modificata dall'art. 16, comma 16, della legge regionale 18/2011, nel senso di escludere la possibilità di cessione ordinaria in forma diretta dei beni sdemanializzati, prevista nella formulazione originaria della disposizione impugnata.